

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	5
DIFESA (IV) .....	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	27
FINANZE (VI) .....	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	78
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	80
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	99
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	104
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE .....	»	105

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	<i>Pag.</i>	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . .	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . .	»	110
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	112

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) .....	3
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE  
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA  
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-  
GIO UNINOMINALE 02)**

*Martedì 11 giugno 2024.*

Il Comitato si è riunito dalle 11.55 alle  
13.45.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e II (Giustizia)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 4

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 11 giugno 2024.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti  
dalle 20.10 alle 20.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	5
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	9
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 giugno 2024. – Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.**

**C. 433-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 433-A, recante « Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora ».

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.**

**C. 1803 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il testo del disegno di legge C. 1803, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 ».

In qualità di relatore, rammenta che il richiamato Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Sottolinea che il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Segnala che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne la concreta applicazione. Rivela che, ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione – che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo – nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame (l'ultimo dei sette Protocolli citati), che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed implementare effettivamente tale gestione integrata, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse

naturali. Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Per quanto attiene allo specifico contenuto del Protocollo, ricorda che si articola in sette parti e, complessivamente, in 40 articoli. In particolare, la Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6). La Parte II individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13). La Parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21). Ulteriori articoli (da 22 a 24, Parte IV) si riferiscono ai

particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione. Di rilievo sono anche le Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative. In conclusione, la Parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Passando al contenuto del disegno di legge, fa presente che si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che, ai sensi del terzo comma, agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse (di cui all'articolo 21 del Protocollo) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo invece al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.**

**C. 1854 Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, il disegno di legge C. 1854, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante « Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate ».

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, rileva come il decreto-legge in conversione, che interviene principalmente allo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi allo svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari, si componga di 5 articoli, suddivisi in 2 capi.

Fa presente quindi che il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni in materia di distacchi e di permessi sindacali retribuiti al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di cui all'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare, distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora an-

nua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Il comma 2 interviene sulla ripartizione di tali distacchi e permessi, prevedendo che siano ripartiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) con metodo proporzionale sulla base della rappresentatività calcolata in conformità ai criteri fissati dall'articolo 1478 dello stesso Codice. Al comma 3 viene inoltre stabilito che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, secondo i medesimi criteri di ripartizione fissati dal comma precedente, è consentito usufruire delle ore di permesso nella misura di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, fatto salvo il rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del Codice dell'ordinamento militare. Tale norma, a sua volta, dispone l'equiparazione dei permessi sindacali al servizio e prevede che i permessi siano autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. Al comma 4, infine, vengono individuati gli oneri complessivi del provvedimento nella cifra di 6.717.474,00 euro per il 2024 e viene individuata la modalità di copertura. Passando a descrivere l'articolo 2, evidenzia che si tratta di una disposizione che modifica la disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari riducendo le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478 del Codice dell'ordinamento militare di 2 punti percentuali per il triennio 2022-2024 e di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027. Rileva poi che il Capo II, composto dai restanti articoli, reca disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle forze armate. Più in particolare, l'articolo 3 incrementa il Fondo Risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2024, al fine di premiare la produttività del personale civile del Ministero, che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze Armate nonché lo svolgimento di

molteplici attività essenziali a cui è preordinata la Difesa. L'articolo 4 dispone un incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, aumentando, da 1.000.000 euro a 7.650.000 euro, il relativo importo. Fa presente che tale aumento risulta giustificato dalla necessità di adeguare la copertura finanziaria alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement (LPA)*, in cui l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale. L'articolo 5 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto-legge è dunque in vigore dal 10 maggio 2024.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto dei principi costituzionali, evidenzia che il Capo I del decreto-legge, che contiene norme urgenti in materia di esercizio del diritto sindacale dei militari, si può ricondurre agli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare. In merito, rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, che vietava ai militari la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, riconoscendo invece la legittimità di tali associazioni e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento. La Corte, nella stessa pronuncia, ha peraltro confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui stabilisce il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, « divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da

militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse ».

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che il decreto-legge in conversione, nei primi tre articoli, interviene sulla materia « difesa e forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Segnala poi che l'articolo 4, riguardante disposizioni urgenti in materia di investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, oltre che alla già menzionata materia « difesa e forze armate ». Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.  
C. 741 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 741 e abbinata, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità ».

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la il Comitato pareri esamina la proposta di legge C. 741, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità », alla quale è abbinata la proposta C. 1509, nel testo risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti da parte

della Commissione Affari sociali, rilevando che la proposta si pone l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla. Avverte che a seguito dell'esame in sede referente la proposta consta di 6 articoli. In particolare, evidenza che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità del progetto di legge statuendo che esso detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari ed il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia. Viene poi stabilito che l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia cronica, progressiva e recidivante. L'articolo 2 prevede che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 3, comma 1, prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità – PNC ai fini della sua prevenzione e cura. Ricorda che tale Piano è contenuto nell'Accordo tra Stato e regioni del 15 settembre 2016, ed è stato dunque adottato con il pieno coinvolgimento degli enti interessati, essendo volto ad armonizzare a livello nazionale le attività e gli interventi, a risorse disponibili e invariate degli enti territoriali, inerenti l'assistenza alla cronicità delle malattie riconosciute come croniche, per garantirne durata e integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali, promuovendone l'unitarietà di approccio, orientato ai criteri di più efficiente organizzazione e universalità di tale assistenza centrata sulla persona. A seguito dell'inserimento dell'obesità nel Piano, in base al comma 2 Regioni e Province autonome sono tenute a predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, nel rispetto del suddetto PNC, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare tale malattia cronica. Più in dettaglio, ai sensi del comma 3, gli interventi devono essere così indirizzati: alla

prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità (*lettera a*); al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari (*lettera b*); alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali (*lettera c*); ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (*lettera d*); alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti (*lettera e*); a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle predette istituzioni scolastiche, iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita (*lettera f*); alla diffusione, mediante campagne di informazione permanenti, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole « semplici ed efficaci » per un corretto stile di vita (*lettera g*); all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e del sovrappeso (*lettera h*); alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (*lettera i*); alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità, attraverso l'integrazione dei centri di riferimento regionali per la cura dell'obesità con la chirurgia bariatrica e la

medicina territoriale (*lettera l*); alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici (*lettera m*). L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), presso il Ministero della salute (comma 1). Il comma 2 prevede che l'OSO sia composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, con compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, operando con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a definire annualmente gli obiettivi dell'OSO, stabilendo la presentazione annuale alle Camere, da parte dello stesso, di una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità (così dispongono i commi 3 e 4). Evidenzia poi che l'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, oltre a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. L'articolo 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Passando alla descrizione dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda segnatamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge attiene sia all'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato – ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione – che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Rammenta che, come evidenziato dalla documentazione predisposta dal Servizio studi, con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni la Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni medesime e solo in circostanze eccezionali può spingersi alla diretta erogazione di provvidenze o gestione di sovvenzioni (sentenza n. 192/2017). La determinazione degli *standard*, in particolare, deve essere garantita, con carattere di generalità, « per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle » (sentenza n. 231/2017). La Corte ha affrontato anche il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (in ambito sanitario LEA), affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all’individuazione di tali livelli. Successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all’intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda i LEA aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, la giurisprudenza costituzionale ne ha ammesso l’implementazione da parte regionale, purché essi non siano in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica.

Ricorda poi che in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza

n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma statale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi.

Ciò premesso, ritiene che il Comitato potrebbe invitare la Commissione Affari sociali a valutare l’opportunità di prevedere che l’inserimento dell’obesità nel Piano nazionale delle cronicità avvenga con una procedura che consenta il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, attraverso l’intesa o, come avvenuto per l’adozione del medesimo Piano, attraverso l’accordo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico.**

**C. 1794.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell’espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 1794, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante « Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico ».

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento consta di 15 articoli, modificati nel corso dell’esame in sede referente. In particolare, rileva che l’articolo 1, comma 1, elenca le finalità alla base del provvedimento, tra cui: promuovere la qualificazione professionale delle

imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004; certificare la tracciabilità dei servizi prestati; tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche; favorire l'uso delle macchine agricole per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico; disciplinare i requisiti di sicurezza e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche; semplificazione amministrativa per le imprese interessate dal provvedimento. L'articolo 2 reca invece le definizioni di: « attività agromeccanica », consistente in una delle attività descritte dal sopra citato articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004; di « impresa agromeccanica », ossia l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica.

Evidenzia che l'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, che è a sua volta suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia. L'articolo 4 indica poi come soggetti titolari della facoltà di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61.00 (Attività di supporto alla produzione vegetale).

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni, stabilendo che le imprese agromeccaniche professionali rilasciano una certificazione avente valore legale delle prestazioni eseguite. L'articolo 6 interviene invece in materia di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico, di cui le imprese agromeccaniche devono disporre per potersi iscrivere all'Albo, mentre l'articolo 7 disciplina i requisiti organizzativi e strutturali delle stesse imprese.

Fa presente che l'articolo 8 disciplina la procedura per l'iscrizione all'Albo, nonché

i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso. È stabilita, altresì, la revisione dell'Albo ogni tre anni. Inoltre è prevista la procedura per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo. L'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, costituito da una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. In caso di irregolarità, sono disposte prescrizioni a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate. In mancanza di adeguamento la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – al fine di coinvolgere le imprese iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale – pubblicano sui propri siti istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore sicurezza per gli operatori, informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati e specifici criteri per la concessione di benefici economici. Per altro verso, l'articolo 11 estende anche agli imprenditori agromeccanici la disciplina – di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 – prevista per gli imprenditori agricoli in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – sono stabiliti, in particolare, i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo. L'articolo 13 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo

da parte delle imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni.

Segnala poi che l'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 15 dispone infine la clausola di salvaguardia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di « professioni » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

In proposito, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricono-

sciuto che in tale materia, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (così ad esempio la sentenza n. 98 del 2013). In conformità a questo orientamento, poi, la sentenza n. 228 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale in materia di clownterapia che disciplinava la figura professionale del clown di corsia, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un apposito registro. Al riguardo, sottolinea che comunque l'articolo 12, comma 1, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione della legge. Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803  
Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1803, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 »;

rilevato che:

il Protocollo rientra nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta a Barcellona nel 1976 e modificata nel 1995;

nello specifico, il Protocollo, composto da 40 articoli, è finalizzato a creare un quadro normativo comune per favorire e implementare la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle

aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854**  
**Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1854, di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante « Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate »;

rilevato che:

il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;

in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;

il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;

le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « difesa e forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che – per quanto attiene segnatamente agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* – alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

le disposizioni del decreto-legge relative all'esercizio del diritto sindacale dei militari rimandano al contenuto degli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'ille-

gittimità costituzionale delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che vietavano ai militari la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, rendendo conseguentemente tali associazioni legittime e rinviando ad un ap-

posito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 741, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità », nel testo risultante dall'esame svolto dalla Commissione Affari sociali, alla quale è abbinata la proposta C. 1509;

rilevato che:

la proposta, che si pone l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla, consta di 6 articoli;

in particolare, l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità del progetto di legge; l'articolo 2 prevede che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 3 prevede l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 15 settembre 2016; conseguentemente, le regioni e le province autonome dovranno predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità perseguendo una serie di finalità esplicitate dallo stesso articolo 3;

l'articolo 4 istituisce presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità e demanda al Ministero il compito di individuare, promuovere e

coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge attiene sia all'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

la Corte costituzionale ha affrontato il tema della partecipazione delle regioni alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario (LEA) affermando, con la sentenza n. 88 del 2003, la necessaria partecipazione degli enti territoriali all'individuazione di tali livelli; successivamente, la sentenza n. 134 del 2006 ha ribadito che lo Stato non può disciplinare i livelli essenziali in violazione del principio di leale collaborazione, sostituendo all'intesa un mero parere della Conferenza Stato-regioni;

in materia di tutela della salute la Corte costituzionale si è adoperata per distinguere le norme espresse di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale. In tal senso, la sentenza n. 181 del 2006 sottolinea come alla norma sta-

tale spetti di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale di individuare gli strumenti concreti per raggiungere quegli stessi obiettivi;

nonostante il richiamato intreccio di competenze legislative, l'articolo 3 del provvedimento inserisce l'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, contenuto in un accordo tra Stato e Regioni e Province autonome, senza il necessario coinvolgimento degli enti interessati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, previsto dall'articolo 3 del provvedimento, avvenga con una procedura che consenta il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, attraverso l'intesa o, come avvenuto per l'adozione del medesimo Piano, l'accordo.

## ALLEGATO 4

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1794, recante « Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico »;

rilevato che:

la proposta di legge, che consta di 15 articoli ed è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione, reca, all'articolo 1, le finalità del provvedimento e, all'articolo 2, le definizioni di « attività agromeccanica » e di « impresa agromeccanica »;

agli articoli da 3 a 7, viene istituito l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, sono indicati i soggetti titolari della facoltà di iscrizione all'Albo, sono introdotte disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni, di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico e sono regolamentati i requisiti organizzativi e strutturali delle suddette imprese;

l'articolo 8 disciplina la procedura per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso e l'articolo 9 stabilisce i controlli che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono eseguire, nonché le procedure da attivare in caso di riscontrate irregolarità;

l'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuino una serie di pubblicazioni sui propri siti istituzionali e l'articolo 11 estende anche agli imprenditori agromeccanici la disciplina prevista per gli imprenditori agricoli in materia di

semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

l'articolo 12 dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti, in particolare, i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, mentre l'articolo 13 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni;

infine, l'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 la clausola di salvaguardia, per cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della proposta di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di « professioni » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che in tale materia, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme

regolamentazione sul piano nazionale (così ad esempio la sentenza n. 98 del 2013);

in conformità a questo orientamento, la sentenza n. 228 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale in materia di clownterapia che disciplinava la figura professionale del clown di corsia, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un apposito registro;

al riguardo, l'articolo 12, comma 1, della proposta di legge prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione della legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	24

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	26

#### SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

#### La seduta comincia alle 12.

**DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 28 maggio 2024.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica che sono state presentate sei proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono

ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Alla luce del predetto criterio, ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Tucci 3.01, volto ad inserire nei ruoli civili del Ministero della difesa il personale operaio a tempo determinato (OTI), assunto con contratto di natura privata a favore dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle attività nel campo della biodiversità, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di un corso-concorso.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato è fissato alle ore 14 della giornata odierna e che l'esito dell'eventuale riesame sarà comunicato nella seduta di domani.

Chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Non essendovi iscritti a parlare, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Lomuti 1.1, Baldino 1.01, Baldino 2.1, Pellegrini 3.1 e Pellegrini 4.1.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, esprime parere conforme a quello del relatore. Sottolinea, quindi, come il provvedimento in esame rechi, tra le altre, due norme di particolare importanza. In particolare, evidenzia come l'articolo 1 del decreto-legge provveda al necessario finanziamento degli oneri per i distacchi e permessi al fine dello svolgimento dell'attività di carattere sindacale da parte delle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare. Sottolinea, inoltre, come l'articolo 3 dello stesso decreto-legge sia volto ad incrementare il Fondo risorse del personale civile del Ministero della difesa, con uno stanziamento di dieci milioni di euro per l'anno 2024, a testimonianza del valore riconosciuto al personale civile del Ministero della difesa.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Peregò Di Cremnago.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame si componga di 29 articoli, suddivisi in sei Capi. Tra questi, il Capo III (articoli da 14 a 23) reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, gli articoli 21 comma 1, 22, e 23, comma 2, lettera a).

In particolare, segnala che l'articolo 21, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.

Vengono, dunque, estese a questa ulteriore fattispecie le sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce all'intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (art. 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (art. 1100 del Codice della navigazione).

Osserva, peraltro, che il comma 1 prevede che tali disposizioni si applichino, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

Con riferimento all'articolo 22, ricorda che questo ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, integrando l'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

Sottolinea come tale ultima disposizione, al comma 3, ultimo periodo, preveda la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso od ordina di fare uso delle armi,

della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. A tali fattispecie, viene aggiunta la non punibilità per l'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), introduce, in particolare, la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

In considerazione di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), anche a nome del suo gruppo, preannuncia un voto contrario in considerazione del fatto che il provvedimento, non prevedendo alcuna misura di prevenzione e non recando alcuna risorsa finanziaria, si limita ad introdurre nell'ordinamento nuove e numerose fattispecie di reato, nonché incrementi nelle pene previste dalle norme vigenti. Reputa, pertanto, « liberticide » le norme del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « del comparto difesa-sicurezza », inserire le seguenti: « per il triennio 2022-2024 »*

*b) dopo le parole: « recante il codice dell'ordinamento militare, », inserire le seguenti: « in via transitoria ».*

**1.1.** Lomuti, Pellegrini, Baldino.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)*

1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « sei mesi », sono sostituite con le seguenti: « dodici mesi ».

**1.01.** Baldino, Pellegrini, Lomuti.

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2.1.** Baldino, Pellegrini, Lomuti.

**ART. 3.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2025 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**3.1.** Pellegrini, Baldino, Lomuti.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in

forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.01.** Tucci, Sergio Costa, Lomuti.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4.1.** Pellegrini, Baldino, Lomuti.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

considerato che:

l'articolo 21, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente;

risulta estesa anche a tale ulteriore fattispecie l'applicabilità delle sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (art. 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che com-

mette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (art. 1100 del Codice della navigazione);

rilevato che l'articolo 22 ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali e, a tale scopo, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, al fine di prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale;

rilevato, altresì che, l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), attribuisce, tra l'altro, anche al personale delle Forze armate, adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	27
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	32

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 1665 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

Alfonso Colucci 4.8, Zaratti 4.9 e 4.10, le quali prevedono che il trasferimento di funzioni alle regioni che abbiano stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 avvenga senza il trasferimento delle relative risorse. In particolare, evidenzia che l'emendamento 4.8 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, l'emendamento 4.9 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse strumentali, mentre l'emendamento 4.10 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie. Rileva, pertanto, che le proposte prevedono l'attribuzione alle regioni di nuove funzioni, senza tuttavia provvedere al trasferimento delle risorse necessarie al loro svolgimento;

Carmina 5.47, che, modificando il comma 1 dell'articolo 5, elimina le clausole

di invarianza finanziaria relative al funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che prevedono, tra l'altro, l'esclusione della corresponsione di emolumenti comunque denominati ai componenti della medesima Commissione;

gli identici Zaratti 5.115 e Alifano 5.116, che sopprimono la previsione che esclude la corresponsione di compensi o emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali.

Rileva altresì l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:

Di Lauro 1.95, che sopprime la previsione in base alla quale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, cui è subordinata l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materie o ambiti di materie riferibili ai medesimi diritti, debba avvenire nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge n. 197 del 2022. Rammenta, in proposito, che a norma di tale ultima disposizione la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita dal precedente comma 791, determini, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai suddetti diritti civili e sociali, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard sia effettuata secondo la procedura di

cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022;

Alfonso Colucci 2.131, che sopprime il comma 3 dell'articolo 2, secondo cui lo schema di intesa preliminare negoziato tra lo Stato e la regione deve essere corredato di una relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla verifica degli effetti finanziari derivanti dalla negoziazione delle singole intese;

Zaratti 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48, che prevedono che, nel quadro della delega conferita al Governo dall'articolo 3 per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), siano individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, le medesime proposte emendative, da un lato, prevedono l'abrogazione della disciplina relativa alla determinazione LEP recata dalla legge n. 197 del 2022 e, dall'altro, sopprimono la previsione normativa di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, secondo cui gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In particolare, osserva che l'emendamento 3.48 si limita, nella parte consequenziale, a sopprimere la previsione relativa al citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi di decreto legislativo. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, con particolare riguardo all'abrogazione dei principi e criteri direttivi di carattere finanziario contenuti nell'apposita disciplina recata dalla legge n. 197 del 2022, nonché alla soppressione della disposizione che prevede la trasmis-

sione degli schemi di ciascun decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri anche da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Marianna Ricciardi 3.60, che sostituisce il riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022, ai fini dell'esercizio della delega per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega siano volti ad individuare e finanziare, per ciascuna materia, uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Zaratti 3.121, 3.122, 3.123 e 3.124, che prevedono che nella determinazione dei LEP in materia di istruzione si debba tener conto di specifici criteri, tra i quali la gratuità dell'istruzione fino al diciottesimo anno di età. La proposta rinvia esplicitamente all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevedendo che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega in materia di istruzione sia effettuata al momento dell'adozione del relativo decreto legislativo. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità del rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai principi e criteri direttivi introdotti, con particolare riguardo alla previsione della gratuità dell'istruzione fino al diciottesimo anno di età;

Auriemma 3.300, che sopprime le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3, le quali prevedono che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'aggiornamento dei LEP siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in merito ai possi-

bili effetti finanziari della proposta emendativa in esame;

Auriemma 3.302, che sopprime il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 3, che prevede l'espressione del parere delle Commissioni per materia e per i profili finanziari sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'aggiornamento dei LEP;

Zaratti 5.117, che, sopprimendo il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, fa venir meno la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale al funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

gli identici Alfonso Colucci 8.1 e Bonafè 8.2, che sopprimono l'articolo 8 del provvedimento, che disciplina il sistema di monitoraggio, da parte della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa, con particolare riguardo alla valutazione annuale degli oneri derivanti, per la regione, dall'esercizio delle funzioni trasferite, nonché alla ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione, ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni in caso di disallineamento. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, contengono norme volte a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attuazione delle intese;

Penza 8.28, Auriemma 8.30, 8.34 e 8.35, che sopprimono integralmente o parzialmente le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, volte a disciplinare la ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione, al fine di

garantire l'adozione delle necessarie variazioni in caso di disallineamento. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, contengono norme volte a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attuazione delle intese;

Alfonso Colucci 8.36, che espunge il riferimento ai limiti delle risorse disponibili nell'ambito della disciplina per procedere alle regolazioni finanziarie conseguenti alla rilevazione a consuntivo dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati;

Zaratti 9.1, 9.2 e 9.3, che modificano la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 9, in particolare escludendo dall'applicazione di tale clausola le singole intese e facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale. Le proposte modificano conseguentemente il comma 2, sostituendo il riferimento ai fabbisogni standard con un richiamo ai fabbisogni uniformi. Gli emendamenti Zaratti 9.1 e 9.2 specificano, altresì, che il finanziamento dei LEP è demandato alle singole leggi di bilancio annuali;

Auriemma 9.9, soppressiva del comma 2 dell'articolo 9, il quale stabilisce che il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard, è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e degli equilibri di bilancio;

Auriemma 9.11, soppressiva del comma 3 dell'articolo 9, che stabilisce, per le regioni che non siano parte delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la garanzia dell'invarianza finanziaria, il finanziamento delle iniziative in attuazione dell'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, e assicura che non siano pre-

giudicate l'entità e la proporzionalità delle risorse assegnate. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti derivanti dalla proposta emendativa sugli equilibri finanziari delle regioni che non abbiano stipulato intese, anche con riguardo al finanziamento delle funzioni rispetto alle quali siano determinati i livelli essenziali delle prestazioni;

Dell'Olio 9.13, soppressiva del comma 3, primo periodo, dell'articolo 9, concernente la garanzia, per le regioni che non siano parti di intese, dell'invarianza finanziaria e del finanziamento delle iniziative per l'attuazione dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti derivanti dalla proposta emendativa sugli equilibri finanziari delle regioni che non abbiano stipulato intese, anche con riguardo al finanziamento delle funzioni rispetto alle quali siano determinati i livelli essenziali delle prestazioni;

Auriemma 9.16, soppressiva del comma 4 dell'articolo 9, che fa salva la possibilità di prevedere il concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese;

Zaratti 10.324, che estende il novero delle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 10, prevedendo lo stanziamento di nuove risorse da destinare alla perequazione territoriale e regionale;

Ubaldo Pagano 10.388, che, al fine di garantire la perequazione infrastrutturale, incrementa il fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 per importi pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Ai relativi oneri provvede a valere sulle mag-

giori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, mediante misure di entrata da lotta all'evasione o misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, da individuare con successivo decreto ministeriale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima;

Faraone 10.391, che istituisce, a garanzia dei necessari meccanismi di perequazione tra le regioni non sottoscrivitrici di intese e le altre regioni, un apposito fondo perequativo con una dotazione iniziale pari a 20 miliardi di euro annui, provvedendo ai relativi oneri mediante minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, attraverso eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo di agevolazioni e detrazioni vigenti disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, sottolinea la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima;

Carfagna 10.393, che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10, ridetermina la dotazione del fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 815, della legge n. 178 del 2020, per importi pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal

2028 al 2033, provvedendo ai relativi oneri mediante minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, attraverso eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo di agevolazioni e detrazioni vigenti disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, anche per effetto della soppressione dei presidi necessari a garantire la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.95, 2.131, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.60, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.300, 3.302, 4.8, 4.9, 4.10, 5.47, 5.115, 5.116, 5.117, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.28, 8.30, 8.34, 8.35, 8.36, 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.11, 9.13, 9.16, 10.324, 10.388, 10.391 e 10.393, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

**DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.**

**C. 1854 Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Per quanto attiene ai profili finanziari dell'articolo 1, evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce, con esclusivo riferimento al 2024, la disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti relativa alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare, per il medesimo anno, ai commi 1 e 2 viene prevista l'attribuzione alle medesime associazioni, nonché la ripartizione tra le stesse in via proporzionale alla relativa rappresentatività, di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Rileva che il comma 4 prevede che i relativi oneri sono pari complessivamente a euro 6.717.474 per il 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei Carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza.

Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi dei suddetti oneri. In particolare, rileva che la stima degli stessi è stata effettuata tenendo conto degli assetti organici vigenti come determinati per il 2024 da ultimo, dai decreti interministeriali 11 marzo 2024, per gli ufficiali, e 22 gennaio 2024, per sottufficiali, graduati e militari di truppa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 2257-*ter* del Codice dell'ordinamento militare, che individua in via transitoria la quota percentuale di iscritti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari quale criterio utile ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle medesime associazioni. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono un incremento per il 2024 del fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa derogando all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti all'ammontare complessivo delle risorse da destinare

annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico. A tal fine è autorizzata per il 2024 la spesa di 10 milioni di euro. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In proposito, ricorda che il richiamato articolo 619 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale del Ministero della difesa di cui all'articolo 307, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, rileva che la disposizione in esame non indica espressamente a quale dei due fondi istituiti dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare intenda fare riferimento, ancorché sembra doversi fare riferimento al fondo di parte corrente, anche alla luce di quanto indicato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto attiene, invece, alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, mentre il comma 2 dell'articolo 3 fa riferimento in modo generico ai risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati ai sensi della legge n. 244 del 2012, la relazione illustrativa precisa che si prevede l'utilizzo di quota parte dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della predetta legge n. 244 del 2012. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nel corso di ciascun esercizio finanziario,

con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui al citato articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari.

Rilevato che tale copertura finanziaria, consistendo nella riduzione di un accantonamento di bilancio, non sembra corrispondere a una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'espresso richiamo, nell'ambito dell'articolo 3, comma 2, dei menzionati risparmi di spesa di cui alla legge n. 244 del 2012, posto che la norma in esame sembra tradursi, in sostanza, in una riduzione del fondo istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare.

Pur prendendo atto che una formulazione analoga è stata utilizzata in passato, ritiene pertanto più corretto formulare la disposizione di copertura finanziaria nel senso di prevedere la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione.

Quanto alle risorse utilizzate con finalità di copertura, fa presente che il Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente carattere rimodulabile, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il

triennio 2024-2026, pari ad euro 183.597.572 per l'anno 2024, ad euro 119.574.252 per l'anno 2025 e ad euro 18.100.714 per l'anno 2026. In proposito, nel segnalare che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 21 maggio scorso, risulta accantonato, in prossimità della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente alla voce di copertura in esame, considera in ogni caso opportuno acquisire indicazioni in ordine alla possibilità di operare la riduzione prevista dal provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 6.650.000 l'importo della spesa autorizzata per il 2024 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 213 del 2023, portandola in tal modo ad euro 7.650.000, per far fronte agli impegni assunti dall'Italia mediante l'adesione al NATO *Innovation Fund* attraverso la sottoscrizione, nel 2022, del relativo *Limited Partnership Agreement*.

In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2024, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa e risulta coerente con gli impegni assunti dall'Italia in tale anno nei confronti del NATO *Innovation Fund*. Poiché, tuttavia, come risulta dalla relazione illustrativa, con la firma del *Limited Partnership Agreement*, l'Italia si è impegnata al versamento di quote annue pari a 7,65 milioni di euro non solo per l'anno 2024, ma per i primi 8 anni di operatività del citato Fondo, allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale a suo carico, pari a 76,53 milioni di euro complessivi nel corso di 15 anni, ritiene utile che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda fra fronte agli impegni per gli anni successivi al 2024.

Infine, nel rilevare che l'onere derivante dalla disposizione non è stato re-

gistrato dalla relazione tecnica sull'indebitamento netto, osserva che ciò parrebbe derivare dal fatto che le operazioni di finanziamento cui si fa fronte con il Fondo non dovrebbero incidere sul *deficit*, poiché sembrerebbero avere natura di « operazioni finanziarie » ai sensi del SEC 2010. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo giacché, mentre alla norma istitutiva dell'autorizzazione di spesa in esame, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, non erano stati ascritti effetti sull'indebitamento netto, al suo rifinanziamento, disposto dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 213 del 2023, sono stati ascritti, invece, effetti su tale saldo di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della difesa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura anzitutto che le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente. In merito alla esigenza, rappresentata dal relatore, di riformulare la norma di copertura, prevedendo la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dota-

zione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, che prevedono l'incremento delle risorse necessarie a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO *Innovation Fund*, prevedono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima partecipazione con riferimento all'anno 2024, integrando a tal fine le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, in linea con quanto precedentemente previsto, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022.

Infine, precisa che il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO *Innovation Fund* sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1854, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli

interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, che prevedono l'incremento delle risorse necessarie a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO *Innovation Fund*, prevedono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima partecipazione con riferimento all'anno 2024, integrando a tal fine le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, in linea con quanto precedentemente previsto, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022;

il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO *Innovation Fund* sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto;

rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 nel senso di prevedere, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo, la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della*

legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. *con le seguenti*: mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione (*Deliberazione*) ..... 37

ALLEGATO 1 (*Programma deliberato dalla Commissione*) ..... 45

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e rinvio*) ..... 38

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) ..... 41

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 47

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 42

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 43

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 44

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.**

(*Deliberazione*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine co-

noscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione, sulla quale si era già unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 maggio scorso.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

#### La seduta termina alle 13.40.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che si compone di 29 articoli, che modificano o introducono numerose disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, evidenzia i profili di interesse della Commissione Finanze.

Richiama innanzitutto l'articolo 3; il comma 1, lettera *a*), della disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 85 del Codice Antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di documentazione antimafia. Ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o servizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire specifici provvedimenti

di cui all'articolo 67 del codice medesimo – quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi – devono acquisire la documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. Ricorda altresì che il comma 2 dell'articolo 85 del Codice antimafia, nel testo vigente, disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia.

Evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, alla richiamata lettera *a*) del comma 1, sono volte a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. La lettera *b*) del comma 1 integra l'articolo 94 del Codice Antimafia, introducendo specifiche prescrizioni in tema di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni, che conseguono all'applicazione della disciplina sulla documentazione antimafia, qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.

Ricorda che la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 (vale a dire, l'applicazione di misure di prevenzione) del Codice Antimafia. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitivi). L'informazione antimafia è richiesta per contratti o provvedimenti di valore: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; superiore a 150 mila euro per la concessione di acque pubbliche o beni demaniali o contributi, finanziamenti o agevolazioni; superiore a 150 mila euro per subcontratti,

cessioni o cottimi. Ai sensi dell'articolo 94, comma 1, qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, i soggetti cui sono fornite le informazioni antimafia non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. L'articolo 94-bis prevede che il prefetto, qualora accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, misure amministrative di prevenzione collaborativa (adozione di misure organizzative volte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; obbligo di comunicazione di determinati atti od operazioni; utilizzo di un conto corrente dedicato).

Sottolinea che di interesse per la Commissione Finanze appare inoltre l'articolo 20, che autorizza gli agenti di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 690 del 1907), a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Si tratta del personale delle Forze di polizia tra cui il personale della Guardia di finanza. Rileva altresì per la Commissione Finanze la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del disegno di legge in esame. La norma estende l'applicazione di alcune sanzioni penali – previste dal Codice della navigazione per i capitani delle navi che oppongano resistenza o non obbediscano all'intimazione di fermo da parte di unità del naviglio della Guardia di finanza in caso di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi – a tutte le ipotesi in cui le unità della Guardia di Finanza siano impiegate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Il comma 1 prevede inoltre che tali disposizioni si applichino, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte

sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

Rammenta che, come ricorda la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la Guardia di finanza svolge nel settore marittimo le funzioni di: vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959); concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010); sicurezza del mare in via esclusiva – in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico – ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e decreto ministeriale interno 14 luglio 2003); polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001).

Rileva che di interesse per la Commissione Finanze sono inoltre le norme di cui al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 23, il quale prevede la possibilità per AISI (Agenzia informazione e sicurezza interna) e AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) di richiedere, secondo modalità condivise, alle autorità nazionali (ossia il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale. Viene dunque integrato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2021 che prevede che Forze di polizia, condividono tempestivamente, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie. Le informazioni e le analisi finanziarie sono definite dal decreto legislativo n. 186 del 2021, all'articolo 2, comma 1, come segue: per « informazioni finanziarie » si intende qualsiasi

tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; per « analisi finanziarie » si intendono i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Inoltre, di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 24, il quale istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti. Intervenedo sulla legge 7 marzo 1996, n. 108, che detta disposizioni in materia di usura, viene disciplinata la nuova figura dell'esperto chiamato a sostegno del soggetto vittima di usura che ha beneficiato dell'erogazione dei finanziamenti previsti *ex lege* per il reinserimento nell'ambito dell'economia legale. In particolare, l'esperto, che svolge funzioni di consulenza e di assistenza, deve garantire un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate ed è iscritto, a richiesta, in un apposito albo istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo: gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010; gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; i soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione

di impresa. All'atto del conferimento dell'incarico all'esperto, le somme erogate attraverso i mutui previsti dalla disciplina antiusura confluiscono in un patrimonio autonomo e separato costituito all'esclusivo scopo di rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura. Nel caso in cui emerga, anche tramite segnalazione dell'esperto, che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizza le predette finalità di reinserimento nel circuito dell'economia legale, i relativi provvedimenti di assegnazione dei benefici possono essere revocati, con recupero delle somme erogate.

Rammenta che il medesimo articolo individua in dettaglio i doveri e gli adempimenti obbligatori dell'esperto. In particolare l'esperto, a pena di decadenza, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi; egli inoltre deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8, che vanno dal supporto per i progetti di capitalizzazione e per le attività di gestione del mutuo erogato, sulle quali l'esperto è tenuto a presentare un rendiconto, con cadenza periodica e ogni volta che il prefetto lo richieda, alla presentazione di una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, al sostegno alla vittima dell'usura in qualsivoglia azione indirizzata alla ripresa della sua attività economica. Nel caso voglia farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati, l'esperto deve farne richiesta al prefetto che gli ha conferito l'incarico. Viene poi prevista una disciplina delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza; sono chiariti gli obblighi di riservatezza e rendicontazione; viene specificato, tra l'altro, che la durata dell'incarico è fissata in 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta, con possibilità di dimissioni volontarie dall'incarico. Detto incarico, a specifiche condizioni, è revocabile dal prefetto. Le disposizioni contengono infine apposite prescrizioni in tema di compensi e demandano a un apposito regolamento l'ulteriore normativa di dettaglio.

Manifesta, in conclusione, un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che già in sede di Conferenza dei Capi-gruppo è stata rilevata l'importanza di svolgere un esame approfondito sul provvedimento, stante l'importanza dei temi trattati – tra cui, come ricordato dal relatore, l'usura – nonostante l'accelerazione dei tempi per la sua approvazione. A suo parere, il disegno di legge tratta argomenti che richiedono di essere analizzati sotto molteplici profili, in particolare con riguardo alla compatibilità costituzionale e agli aspetti che attengono al sistema del diritto penale. Evidenzia dunque la necessità di rinviare la votazione sulla proposta di parere a una successiva seduta, ritenendo altrimenti non sussistenti le condizioni per esprimere, da parte del proprio gruppo parlamentare, un voto diverso da quello contrario.

Marco OSNATO, *presidente*, nel prendere atto di quanto segnalato dall'onorevole Merola, rileva che la Commissione è già convocata nella giornata di domani per il seguito dell'esame del provvedimento; richiama, in ogni caso, l'esigenza di rispettare i tempi per la conclusione dell'esame in sede referente.

Virginio MEROLA (PD-IDP), alla luce di quanto evidenziato dal presidente, chiede dunque che la proposta di parere sia posta in votazione nella seduta di domani.

Marco OSNATO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta del collega Merola, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.  
C. 741 Pella e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-

menti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Testa, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, ricorda che il testo adottato dalla XII Commissione si compone di 6 articoli. La proposta, in particolare: individua i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, che viene definita come malattia cronica, progressiva e recidivante; dispone che i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale; inserisce l'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, prevedendo che le Regioni e le Province predispongano ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità; istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, avente compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana; attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione per sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione e favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà.

Segnala tuttavia che il testo originario della proposta di legge conteneva alcune disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. L'originario articolo 6 della proposta, mediante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, incrementava da 210 a 800 euro l'importo detraibile dall'Irpef per oneri sostenuti dal contribuente per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; sopprimeva poi il vincolo per cui tali spese devono essere sostenute per i ragazzi di età compresa tra

5 e 18 anni, estendendo in tal modo la detrazione a tutti i contribuenti Irpef. L'originario articolo 7 intendeva rendere deducibili dall'Ires gli oneri di utilità sociale anche qualora le relative spese non fossero state volontariamente sostenute dal soggetto passivo; rendeva poi integralmente deducibili dall'Ires le spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla relativa manutenzione, messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti. Simmetricamente, l'articolo 7 apportava modifiche alla disciplina dell'Irap, disponendo l'integrale deducibilità delle spese relative all'acquisto, alla costruzione e all'arredo di impianti sportivi aziendali nonché alla manutenzione degli impianti stessi, ove messi a disposizione anche a titolo gratuito dei dipendenti. L'originario articolo 8, modificando il decreto del Presidente della Repubblica IVA (n. 633/1972) riduceva dal 22 (aliquota ordinaria) al 5 per cento l'aliquota Iva applicabile all'iscrizione annuale e all'abbonamento a palestre, associazioni sportive, piscine e altre strutture e impianti sportivi. L'originario articolo 9 – anch'esso recante modifiche al menzionato decreto del Presidente della Repubblica IVA – inseriva, tra i prodotti per cui vigono limiti alla detraibilità dell'imposta sull'acquisto o sull'importazione, gli alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitrati, di nitrati e di altre sostanze in vario modo utilizzate, individuati in un elenco che deve essere predisposto dal Ministero della salute.

Evidenzia tuttavia che le menzionate disposizioni sono state soppresse nel corso dell'esame in sede referente e pertanto non sono più contenute nel testo adottato dalla Commissione Affari sociali il 29 maggio 2024, sul quale oggi viene richiesto il parere di questa Commissione.

Formula pertanto, alla luce di quanto esposto, una proposta di nulla osta sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.**

**C. 1794 Davide Bergamini.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole De Palma, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – il disegno di legge C. 1794, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.

Nell'illustrare i contenuti del provvedimento, precisa che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, consta di 15 articoli.

Evidenzia che il provvedimento è finalizzato a riconoscere il ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione del sistema agricolo nazionale. A tal fine si dispone l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la previsione che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo – qualificate come imprese agromeccaniche professionali – sono autorizzate a rilasciare la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito, si richiama ai profili di interesse per la Commissione Finanze. In particolare, segnala che rivestono specifico in-

teresse per la Commissione Finanze le lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 7, le quali prevedono rispettivamente che, nello svolgimento delle proprie attività, le imprese agromeccaniche, stipulino un'idonea polizza assicurativa a tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica e tutelino i prestatori d'opera con strumenti, anche di tipo assicurativo, ulteriori rispetto a quelli previsti da specifiche disposizioni legislative.

Inoltre, l'articolo 8 precisa che ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche debbano presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti, tra l'altro, la regolarità contributiva dell'impresa, la quale deve permanere ed è sottoposta a verifica ogni tre anni. Inoltre, si dispone la sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo qualora sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.**

**C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Cavandoli, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Finanze esa-

mina oggi – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri – il disegno di legge C. 1849, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato nella seduta del 30 aprile scorso, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

Evidenzia che l'Accordo si propone di garantire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) e costituisce integrazione del Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione del Tribunale di primo grado.

Precisa che il testo – composto da un preambolo, 20 articoli e un allegato – istituisce la sede permanente della divisione del Tribunale unificato dei brevetti in via San Barnaba n. 50, a Milano, in locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Italia (articolo 2 e allegato). Esso riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3) e sancisce l'impegno dell'Italia ad assicurare da un lato la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari al corretto funzionamento della divisione (articolo 4), dall'altro l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza e la tranquillità dei locali (articolo 6), l'assenza di censura o altra forma di interferenza delle comunicazioni dirette ai locali o al personale TUB (articolo 7), l'immunità del TUB da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria (articolo 8).

L'Accordo in esame favorisce, inoltre, l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB (articolo 15), richiedendo al TUB di comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante nella sezione milanese dello stesso (articolo 16). È previsto, inoltre, che l'Italia per i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo fornisca al TUB personale amministrativo, distac-

cato dalle amministrazioni pubbliche italiane, a supporto amministrativo della divisione italiana (articolo 17).

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 10 dispone che il TUB e le proprietà del TUB, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, siano esentati da tutte le imposte dirette dovute in base alla normativa italiana e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo; inoltre, nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, il TUB è esentato dai dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati.

Rileva che specifica disposizione è dedicata ai veicoli acquistati o importati dal Tribunale unificato dei brevetti per uso ufficiale che, nel numero massimo di due, sono esentati da imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali, da ogni altro diritto relativo all'importazione o all'acquisto e dalle tasse automobilistiche (articolo 11).

Evidenzia, poi, che il personale del TUB, se soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti; può inoltre importare ed esportare la propria mobilia ed i propri effetti personali senza divieti e restrizioni ed acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi né imposte. Inoltre, ai fini del loro insediamento, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano per un termine di due anni dalla data di installazione ufficiale dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni per la casa, anche per un valore superiore rispetto a quello fissato per le Organizzazioni internazionali operanti in Italia. Per il personale diverso dai giudici non aventi cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia, gli emolumenti pagati dal TUB possono essere considerati dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione sul reddito originato da altre fonti (articolo 12).

L'articolo 13 disciplina le attività di lavoro autonomo e subordinato svolte dai

familiari del personale del TUB che, una volta autorizzate, sono soggette alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.

Infine, l'articolo 14 prevede che il personale del TUB sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale e nel piano pensionistico istituiti dal TUB; se però detto personale è impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è parimenti coperto dal Piano pensionistico del TUB, ma è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o di cittadinanza. Per il personale non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale, il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazioni malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale.

Osserva, quanto al disegno di legge di ratifica, che questo si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 detta misure in materia di personale amministrativo di supporto. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'evidenziare l'esigenza di garantire la pronta operatività della sede italiana del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.55 alle 14.05.

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.****PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Secondo un'indagine dell'istituto di ricerca Format Research, il 91,7 per cento dei cittadini reputa importante la presenza di una tabaccheria nella propria zona, con percentuali ancora più alte nei centri con popolazione fino a 5.000 abitanti. Ciononostante, nell'ultimo quinquennio circa 5 mila tabaccherie – quasi una su dieci – hanno cessato la propria attività.

Il sistema di rivendite al dettaglio dei generi di monopolio – con riferimento ai tabacchi lavorati – è diretto ad assicurare la distribuzione sul territorio, sulla base di una pianificazione definita dagli Uffici territoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed è considerato un servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa vigente.

A causa di fattori prevalentemente esogeni (crisi economica e politiche antitabagismo sempre più rigorose), l'area del commercio al dettaglio di generi di monopolio – in particolare le tabaccherie – è da tempo in costante flessione, più marcata nel corso degli ultimi vent'anni e solo in parte compensata dagli aumenti del prezzo di vendita al pubblico, che a loro volta hanno riflesso le modifiche nell'applicazione delle imposte indirette (IVA, accise).

Il mercato dei generi di monopolio sta cambiando. I prodotti tradizionali del tabacco a combustione, in particolare le sigarette, perdono terreno a favore dei prodotti di nuova generazione che, in soli quattro anni, dal 2019 al 2023, hanno conquistato una percentuale di mercato che dal 4 per cento è balzata al 18 per cento. È da rilevare tuttavia che, a livello europeo, non esiste una regolamentazione unitaria dei prodotti alternativi. Ciò determina una disparità di tassazione che, secondo le stime della Commissione europea, incoraggia gli

acquisti transfrontalieri e persino il contrabbando.

In considerazione dei comportamenti assunti dai consumatori e dei mutamenti nei trend di vendita, che hanno influito anche sul gettito fiscale, negli anni il legislatore italiano ha ridelineato il *tax design* dei prodotti da fumo. Già nel corso della XVII Legislatura, oltre a riformare la struttura e la misura della tassazione sui tabacchi lavorati, sono stati sottoposti ad accisa anche i tabacchi da inalazione senza combustione; è stata assoggettata a imposta di consumo la categoria dei prodotti succedanei, cioè i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco immessi nelle cosiddette sigarette elettroniche. La misura dell'imposta di consumo su tali categorie di prodotti è stata più volte rideterminata nel tempo. La legge di bilancio 2020 ha poi introdotto un'imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, cioè i filtri e le cartine. Dal 1° maggio 2024 si applica un'imposta di consumo anche sui prodotti privi di nicotina destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

In tale contesto appare utile verificare, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, se le circostanze richiamate consentano di mantenere l'integrità della filiera, con riguardo allo specifico interesse pubblico alla distribuzione efficace dei generi di monopolio; al contempo occorre analizzare l'evoluzione del *tax design* del settore nel corso degli anni, anche per verificarne la coerenza con le regole europee.

Appare inoltre opportuno acquisire elementi di valutazione in ordine al fenomeno delle vendite illegali e di contrabbando, rilevato che – come segnalato dalla Federazione Italiana Tabaccai (FIT) – il mercato illegale dei prodotti da fumo e dei prodotti da inalazione ha prodotto un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro, con una perdita di gettito stimata pari a 620 milioni di euro per lo Stato ed a circa 120 milioni di euro per i tabaccai.

Alla luce di tali considerazioni, l'indagine conoscitiva intende acquisire elementi di valutazione sulle condizioni del settore, con particolare riferimento alla struttura del sistema di tassazione e alla composizione del prezzo dei tabacchi e dei prodotti sostitutivi, nonché all'incidenza dei fenomeni di contrabbando, anche al fine di valutare l'opportunità di interventi normativi, di natura fiscale, idonei a mantenere un'adeguata copertura del servizio, anche eventualmente tenendo in considerazione le conseguenze di tali politiche sull'aggio e

sulle altre componenti dei prezzi al dettaglio.

L'indagine, che si concluderebbe entro il 31 dicembre 2024, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

- Ministro dell'economia e delle finanze;
- rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
- rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT);
- rappresentanti dell'Unione italiana tabaccai (UIT);
- rappresentanti dell'Assotabaccai;
- rappresentanti di altre associazioni di categoria ed operatori del settore;
- esperti del settore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e  
abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato ai sensi dell'articolo 73,  
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli  
aspetti attinenti alla materia tributaria, il  
testo come risultante dagli emendamenti  
approvati in sede referente, della proposta

di legge C. 741 Pella e abb., recante: « Di-  
sposizioni per la prevenzione e la cura  
dell'obesità »,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794  
Davide Bergamini.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge C. 1794 Davide Bergamini, recante: « Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromecca-

niche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico », |

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana  
e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.  
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 1588  
Governo, approvato dal Senato, recante « Ra-  
tifica ed esecuzione dell'Accordo di sede  
tra la Repubblica italiana e l'Ufficio euro-  
peo per il sostegno all'asilo relativo allo  
stabilimento di un ufficio operativo in Roma,

fatto a Roma il 22 novembre 2017, con  
Dichiarazione interpretativa congiunta fatta  
a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il  
13 luglio 2021 »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
SEDE REFERENTE:	
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, di Lorenzo Bernini, professore di filosofia politica presso l'Università degli studi di Verona, di Giovanna Vingelli, docente e ricercatrice presso l'Università della Calabria, e di rappresentanti di Educare alle differenze ASP, nell'ambito della discussione della risoluzione Sasso 7-00203: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico .....	67
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Assomusica e di + Cultura accessibile Onlus, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo .....	67

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il**

**regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.**

**C. 1902 Governo.**

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è volto ad introdurre disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Segnala che il provvedimento è composto da 17 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

Il Capo II si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il Capo III si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25.

Il Capo IV si compone di 2 articoli (più l'entrata in vigore) e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

Sottolinea che i 4 Capi sono dedicati alla disciplina di materie differenti, di competenza diretta di tre distinti Ministeri: Ministero dello sport e dei giovani (Capo I), Ministero dell'istruzione e del merito (Capi II e III), Ministero dell'università e della ricerca (Capo IV).

Venendo al contenuto del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 modificano rispettivamente l'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e l'articolo 14, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, introducendo rispettivamente, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tale fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati; e, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico.

Al riguardo segnala che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge chiarisce che l'intervento normativo in commento, « pur confermando la previsione per cui il Presidente e i membri degli organi direttivi (nazionali e territoriali) restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, mira a scindere nettamente la posizione del Presidente fede-

rale (e regionale) da quella dei membri degli organi direttivi federali (nazionali e territoriali), muovendo dal presupposto che il Presidente federale (e ciò vale anche per il Presidente regionale) non viene scelto in tale ruolo tra i Consiglieri federali (e ciò vale anche a livello regionale), ma viene eletto in una procedura elettiva autonoma rispetto a quella relativa ai consiglieri e proprio in tale specifica qualità, e che diverse, sono, inoltre, anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale (regionale) rispetto al singolo consigliere federale (regionale). »

A tale fine, i commi 1 e 2 prevedono che il Presidente uscente che si candida al quarto mandato consecutivo possa essere eletto soltanto se consegue i due terzi dei voti validamente espressi; in caso di mancata elezione (ovvero nel caso in cui il Presidente uscente non consegua detto *quorum*), lo stesso non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato.

In caso di pluricandidature – e sempre che, ovviamente, almeno un altro candidato non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto –, non si procede al ballottaggio, ma si indicano nuove elezioni anche per i membri degli organi direttivi, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dell'organo federale, sia a livello nazionale che regionale. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

Rileva che la *ratio* della novella è, pertanto, quella di prevedere e consentire la conferma del Presidente uscente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato, solo nell'ipotesi in cui lo stesso consegua sin da subito una maggioranza particolarmente qualificata e significativa, tale da costituire evidente testimonianza della sua effettiva rappresentatività all'interno di un determinato movimento sportivo e, quindi, del fatto che la sua elezione, sostenuta da una così larga maggioranza, sia concreta espressione dell'apprezzamento per la sua figura e per il suo lavoro in ambito federale.

In materia di computo dei mandati, la novella precisa che si considera compiuto, e dunque rilevante ai fini di tale computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno (dunque, superiore alla metà della durata complessiva prevista, quadriennale) nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

Infine, la norma stabilisce espressamente che tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

L'articolo 2, composto da 2 commi, reca modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il nuovo articolo 13-*bis* che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede in Roma, alla quale è attribuita una pluralità di funzioni.

La Commissione, infatti, è chiamata a svolgere attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

A tale riguardo nella relazione illustrativa si precisa che la Commissione esercita i previsti controlli ai sensi dell'articolo 13, comma 10-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 nei confronti delle

società sportive professionistiche, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione mentre l'adozione dei conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti resta di competenza delle Federazioni sportive nazionali di riferimento.

Evidenzia quindi che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma che l'istituzione della Commissione risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi. L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi campionati, sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale.

Tra le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione si annoverano quelle partecipanti ai campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla F.I.P., che sono i seguenti: per il calcio, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la pallacanestro, la Lega Basket Serie A maschile.

Evidenzia, inoltre, che la Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, nonché di autonomi poteri d'iniziativa nello svolgimento delle relative funzioni, che svolge in qualità di unico organismo competente a certificare la regolarità della gestione finanziaria ed economica delle società sportive professionistiche.

I pareri obbligatori emessi dalla Commissione sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'e-

clusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

La Commissione presenta annualmente, entro il 30 settembre, una relazione al Parlamento e all'Autorità di governo competente in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

Sul piano strutturale, la Commissione si configura quale organo collegiale, composto da un Presidente e da sei componenti, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parla-

mentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

Osserva che le previste modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti configurano quindi un parere obbligatorio e vincolante, simile a quello previsto per la nomina del presidente dell'ISTAT (per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi), per il presidente dell'AGCOM (due terzi), per i componenti dell'ART (due terzi), per i componenti dell'ARERA (due terzi), per il presidente e per il componenti dell'ANAC (due terzi), per il direttore dell'ISIN (maggioranza assoluta). In nessuno di questi casi, tuttavia, è previsto il ridimensionamento della maggioranza richiesta, da quella dei due terzi a quella assoluta, decorsi i primi trenta giorni dalla richiesta del parere.

La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a

maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

Si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. Ferma restando l'autorizzazione di spesa per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per l'anno 2024, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo annuale da parte delle Federazioni sportive e delle società professionistiche sottoposte alla sua vigilanza ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. Le misure e le modalità di contribuzione annuale sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che il relativo rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, sia soggetto al controllo della Corte dei conti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posi-

zione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal proprio regolamento. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità (purché nel limite di spesa complessivo di euro 200.000).

Il comma 10 reca le disposizioni volte ad individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, quantificate in euro 1.700.000 euro per l'anno 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese per il funzionamento a regime della Commissione, a decorrere dall'anno 2025, specificando che è la stessa Commissione a provvedere all'autonoma gestione di tali spese. Le risorse a disposizione della Commissione sono individuate nelle seguenti:

un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali (lettera *a*));

un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato (lettera *b*)).

Infine, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), differisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021, che si applicheranno quindi a

partire dal 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del medesimo decreto legislativo, in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

L'articolo 3 introduce alcune misure urgenti in materia di lavoro sportivo, in particolare sul piano giuslavoristico e tributario.

Nel dettaglio, fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), introduce la lettera *f-ter*) all'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale aggiunge le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5000 euro annui rese da pubblici dipendenti a quelle escluse dal regime di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le quali è sufficiente una mera comunicazione preventiva.

L'articolo 3, comma 1, lettera *b*), aggiunge un secondo periodo all'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le comunicazioni inerenti le prestazioni di lavoro sportivo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Prosegue osservando che l'articolo 3, comma 2, dispone l'abrogazione dell'articolo 53, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in ragione dell'esigenza, derivante dal mancato coordinamento formale tra la disposizione abrogata ed il successivo articolo 54 dello stesso TUIR, in materia di modalità di calcolo del reddito, di inquadrare fiscalmente le predette ipotesi di prestazioni di lavoro, fornendo al contribuente gli elementi e le informazioni relative al rapporto di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, in vista dell'imminente scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e, conseguentemente, per procedere ai relativi calcoli.

I redditi percepiti per le prestazioni di lavoro sportivo se conseguiti nell'esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, svolte in maniera abituale sono pertanto inquadrati come redditi di lavoro autonomo; nel caso in cui le prestazioni di lavoro sportivo abbiano natura occasionale esse sono inquadrate come redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR.

L'articolo 3, comma 3, lettera *a*) modifica l'articolo 25, comma 6, terzo periodo del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, specificando anche in questa sede che per i pubblici dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro sportivo con compensi inferiori a euro 5.000 annui, è sufficiente la comunicazione in luogo dell'autorizzazione.

L'articolo 3, comma 3, lettera *b*) interviene in materia di prestazioni sportive di volontariato, sostituendo l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Rileva che la novella riconosce ai numerosi soggetti che prestano la propria attività in favore dei sodalizi sportivi, a scopo solidaristico e al di fuori di un rapporto di lavoro, la possibilità di vedersi riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le comunicazioni dei nominativi dei volontari sportivi e degli importi corrisposti a titolo di rimborso devono essere effettuate dagli enti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di

rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Essa è altresì messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.

I rimborsi per le prestazioni di volontariato sportivo non concorrono a formare il reddito del percipiente; concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del medesimo decreto.

L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi nazionali e internazionali.

In particolare, osserva che l'articolo 4, comma 1, al fine di dare corretta attuazione agli articoli 32 e 33 della Costituzione, alle finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla *World Anti-Doping Agency* (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », riconosce alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, la personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente.

La NADO Italia, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le proprie disposizioni organizzative interne. Quanto al personale, già in servizio presso la NADO Italia, essa

si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. attraverso un contratto di servizio annuale che regola anche i rispettivi rapporti finanziari.

Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Infine, la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in esame reca due novelle all'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, relativamente al finanziamento del cosiddetto movimento sportivo nazionale.

In particolare: alla lettera *a*), si dispone che la disciplina prevista al comma 630 dell'articolo 1 della suddetta legge di bilancio 2019 – disciplina finora a carattere permanente – sia vigente solo sino all'anno 2025.

A tale riguardo ricorda che la suddetta disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2019 (e, ora, sino al 2025), il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui sopra – prosegue tale disposizione – sono destinate:

al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui;

per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai (successivi) commi da 634 a 639, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute Spa.

Segnala quindi che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Rileva, inoltre, che la lettera *b*) del comma 2 in esame introduce il comma 630-*bis* al predetto articolo 1 della legge di bilancio 2019, Esso disciplina, a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa nonché dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) – quest'ultima non ricompresa nel precedente comma 630. Il finanziamento complessivo è confermato nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:

al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui (senza modifiche rispetto alla disciplina ora vigente sino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di

7,7 milioni di euro annui, (tale destinazione è nuova rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);

per 2 milioni di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (come nella disciplina vigente sino al 2025).

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali – prosegue il nuovo comma 630-*bis* – delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025), a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (che, si ricorda, non deve essere inferiore a 355,3 milioni annui).

Il comma 3, autorizza la spesa per l'anno 2024 e per gli anni successivi a decorrere dal 2025.

Infine, il comma 4, prevede un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 5, comma 1 detta una norma di armonizzazione della disciplina in materia contabile e di bilancio delle società di calcio professionistiche, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, intervenendo sull'articolo 1, comma 644, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale disposizione prevede che a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma cen-

tralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai rispettivi campionati italiani di calcio. La suddetta disposizione prevede, inoltre, che gli incarichi alle società di revisione legale abbiano durata di tre esercizi e che non possano essere rinnovati o nuovamente conferiti se non decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 5, comma 1, sostituisce l'articolo 1, comma 644, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilendo che per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. Tale novella si è resa necessaria al fine di rimuovere, relativamente alle società quotate, l'ambiguità normativa esistente con l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, che prevede con riferimento agli enti di interesse pubblico – tra cui rientrano anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea – una durata dell'incarico di revisione legale di nove esercizi.

L'intervento è pertanto volto a modificare l'attuale formulazione del comma 644 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitandone l'ambito di applicazione alle (sole) società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati. Le società calcistiche quotate in borsa sono quindi esentate dal limite massimo dei tre esercizi consecutivi, e dal divieto di rinnovo o di nuovo conferimento prima dei tre anni dalla cessazione dei precedenti incarichi.

Ciò in considerazione del peculiare procedimento di formazione, approvazione e asseverazione, dal punto di vista delle scadenze temporali, del bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche, la cui sessione, diversamente dal bilancio delle altre società, segue la stagione sportiva, ed è regolata da una speciale disciplina.

Si fa presente che le uniche due società calcistiche italiane attualmente quotate in borsa, per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui al comma in esame, vengono dunque meno i vincoli in materia di durata e possibilità di rinnovo o di nuovo conferimento degli incarichi di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 644, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, sono la Juventus FC e la SS Lazio.

Il comma 2 apporta plurime modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, attribuendo all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. le funzioni di Commissario straordinario al fine di provvedere alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia, di cui al neo-introdotto Allegato 1-*bis* del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16.

L'articolo 5, comma 2, lettera *b*) precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, che apre il Capo II recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, al comma 1 stabilisce che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti a legislazione vigente che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche

mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ente di ricerca di diritto pubblico che, tra i propri compiti statutari, annovera la funzione della formazione del personale della scuola.

L'offerta formativa dei «percorsi INDIRE», che si articolerà in almeno 30 crediti formativi, potrà essere, in ogni caso, erogata anche dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, in aggiunta ai percorsi universitari del «TFA sostegno».

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo dei nuovi percorsi, che saranno destinati a coloro che hanno maturato, nelle scuole statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti. In proposito, la relazione tecnica del provvedimento in esame riferisce che la platea dei destinatari dei predetti percorsi ammonta a 71.788 docenti.

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: il profilo professionale del docente specializzato sul sostegno; i contenuti dei crediti formativi dei nuovi percorsi; i requisiti e le modalità per l'attivazione dei medesimi percorsi; i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui parteciperà un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Ricorda che il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine dell'attivazione dei nuovi percorsi di formazione, individuerà, ogni anno, sino al termine del 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione; qualora le domande

di partecipazione ai percorsi eccedessero il fabbisogno individuato, i candidati a partecipare ai nuovi percorsi saranno selezionati in applicazione dei criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale previsto al comma 3.

Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 dispone la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento.

Sottolinea che l'iscrizione ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, e definiti dal decreto di cui al comma 3, è consentita se, contestualmente all'iscrizione, i soggetti interessati presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Il comma 2 stabilisce che coloro che supereranno i percorsi di formazione attivati da INDIRE potranno conseguire esclusivamente un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riguardante il grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

Il comma 3 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di

qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all'articolo in commento, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con tale decreto sono, altresì, definite le modalità di attivazione dei percorsi di cui sopra, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo – chiosa la disposizione in esame – sono a carico dei partecipanti.

Il comma 4 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, comma 1, sostituisce l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 33 con i nuovi commi 3 e 3-bis, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, non incidendo sul conseguimento delle Milestone M4C1-3 e M4C1-10, attuative della « Riforma del sistema di reclutamento dei docenti » (M4C1-R2.1), già rendicontate alla Commissione europea.

Nel dettaglio, evidenzia che il nuovo comma 3 prevede che al fine di agevolare la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle ope-

razioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Il neo-introdotta comma 3-*bis*, invece, dispone che può essere proposta la conferma alle medesime condizioni previste dal comma 3 anche a:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Evidenza che l'articolo 9, recante disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, è in realtà una norma integralmente dedicata all'attuazione, nel suo complesso, della sperimentazione prevista dalla riforma in corso in materia di disabilità, ed è di competenza del Ministero per le disabilità. I docenti referenti per il sostegno sono solo una delle categorie di soggetti destinatari della citata sperimentazione: la più numericamente consistente, ma comunque corrispondente ad un numero di soggetti destinatari non superiore ad un terzo del totale.

L'obiettivo è assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di reda-

zione dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

In particolare, il comma 1, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti, inclusi i docenti referenti del sostegno, impegnati nei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita, individua i territori in cui avviare la sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Sassari, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno e Trieste.

Il comma 2 prevede che la formazione sarà svolta dal Dipartimento per le persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzando le iniziative formative di cui al comma 1:

a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità;

b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in-house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni dalle quali dipendono i discenti, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7.

Il successivo comma 3 attribuisce al Dipartimento per le persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il potere di conferire, nell'ambito del contingente di 30 esperti di cui al comma 2, lettera a), incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. I suddetti incarichi possono essere oggetto di proroga per assolvere alle esi-

genze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.

Ai sensi del comma 4, gli incarichi attribuiti a norma del comma precedente sono retribuiti in misura parametrata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Inoltre, agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro.

Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli.

Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli

esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma:

a) redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

b) eroga la formazione;

c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

e) individua i destinatari delle iniziative formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità.

Il comma 6 precisa che, per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è previsto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate, essendo le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, riconosciute ai discenti secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

Il comma 7 contiene le disposizioni relative agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente disposizione.

Sottolinea che l'articolo 10, commi 1 e 2, intende risolvere l'annosa questione della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative e, di conseguenza, assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

In particolare, il comma 1 dispone la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, hanno supe-

rato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

La conferma in ruolo è, tuttavia, assistita dall'obbligo per i suddetti docenti di conseguire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Il comma 2 disciplina, invece, la posizione dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, prevedendo che essi sottoscrivano un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.

Conseguita l'abilitazione, i docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025 mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adot-

tate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

Infine, il comma 3 regola la posizione dei soggetti che hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale cautelare di un Tribunale Amministrativo Regionale che li ammetteva a partecipare a prove scritte suppletive, non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021 ed alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 perché, in piena fase pandemica, erano affetti da COVID-19 ovvero erano in quarantena.

Sottolinea che il comma 3 conferma definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero conferma nelle pertinenti graduatorie di merito i soggetti che hanno superato le suddette prove scritte suppletive. Osserva che la ratio della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che, si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali di primo grado che, tuttavia, sono stati successivamente caducati a seguito della formazione di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sfavorevole al singolo concorrente, col quale è stata ribadita la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al COVID-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo.

Rileva che l'articolo 11 mira a implementare, in ottica inclusiva, gli strumenti funzionali a una più compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri al fine di assicurare sempre maggiori e valide esperienze di crescita e di formazione individuale e sociale, nonché il raggiungimento di soddisfacenti livelli di apprendimento nelle competenze di base.

Nel dettaglio, per favorire il superamento delle barriere linguistiche e permettere una proficua frequenza scolastica da parte degli studenti, il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.

L'assegnazione con decreto ministeriale di tali docenti sarà possibile soltanto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, essendo oramai conclusa la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2024/2025.

Fa presente che il comma 2 introduce la possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) per l'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione.

Questi ultimi, infatti, già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto at-

tiene all'accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente.

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri – non in possesso delle competenze linguistiche di base di lingua italiana – nelle classi e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), possono promuovere attività di potenziamento in orario extracurricolare. Tali attività sono realizzate a valere sulle risorse di cui al Programma Nazionale « PN Scuola e competenze 2021- 2027 ». La definizione dei citati tassi di presenza è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Infine, il comma 4 introduce all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 335, la lettera *b-ter*), prevedendo che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'articolo 12, sostituendo integralmente l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ipotesi indicate al comma 2.

Inoltre, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente così resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

Infine, per tale procedura di mobilità straordinaria, non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Inoltre, dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Il comma 2 del nuovo articolo 19-*quater* ha carattere procedimentale in quanto prevede un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente: infatti, la disposizione stabilisce che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sono immessi in ruolo in altra regione in cui vi sono posti disponibili, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.

Sottolinea che l'articolo 13, comma 1, sostituendo l'articolo 25, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mira ad adeguare il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 con l'obiettivo di consentire un'oggettiva e trasparente valutazione delle performance individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in questo modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare, le modifiche apportate riguardano la soppressione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. Inoltre, si specifica che, all'interno del Sistema di valutazione adottato con decreto del Ministro, in coerenza con la direttiva di quest'ultimo in materia di performance, sono stabiliti gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e siano individuati soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 2, apporta modifiche di coordinamento formale all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La lettera *a*), nel sopprimere il primo periodo, espunge la previsione secondo cui il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (su cui si veda sopra), e può essere articolato con una di-

versa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.

La lettera *b)* novella il secondo periodo del comma 94, inserendo la specificazione, divenuta necessaria dopo la soppressione del primo periodo, per cui la valutazione, che deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato, è quella « dei dirigenti scolastici ».

La lettera *c)* modifica il terzo periodo del comma 94, eliminando il riferimento alla « valutazione dei dirigenti scolastici » all'interno della disposizione che consentiva l'attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, in relazione, tra l'altro, all'indifferibile esigenza di assicurare « la valutazione dei dirigenti scolastici » e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il quale deve essere adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rileva che l'articolo 14 attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all'estero, aggiungendo all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, i commi *2-bis* e *2-ter*. In alternativa ai due periodi di sei anni scolastici consecutivi di servizio all'estero, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione

in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.

Tale opzione può essere espressa ed eventualmente revocata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all'estero, esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.

Se il personale rientra in Italia prima del termine sopra indicato, i benefici economici connessi al rientro nel territorio nazionale non siano erogati nel caso di cessazione anticipata per motivi disciplinari o per domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari.

Il comma 2 prevede, poi, che l'opzione di cui ai citati nuovi commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017 può essere esercitata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 1° giugno 2024), anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

L'articolo 15, nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 14, comma *6-quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca), prevedendo che le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possano continuare a indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

L'articolo 16 reca disposizioni per permettere il funzionamento e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi uni-

versitari, istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

In particolare, osserva che il comma 1 riduce il contingente massimo di personale della struttura di supporto da cinque a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale, il cui incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due unità di personale non dirigenziale, nell'ottica di una semplificazione, accelerazione ed agevolazione dell'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e il conseguimento, pertanto, degli obiettivi della Riforma della Missione 4 Componente 1, prevista dal PNRR. Contemporaneamente, eleva da tre a cinque il numero massimo di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui il Commissario straordinario può avvalersi.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 giugno 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, di Lorenzo Bernini, professore di filosofia politica presso l'Università degli studi di Verona, di Giovanna Vingelli, docente e ricercatrice presso l'Università della Calabria, e di rappresentanti di Educare alle differenze ASP, nell'ambito della discussione della risoluzione Sasso 7-00203: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 giugno 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Assomusica e di + Cultura accessibile Onlus, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sindaco di Fiumalbo, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato .....	68
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato .....	69

##### INTERROGAZIONI:

5-01606 Simiani: Pubblicazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis) .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-01867 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza concernenti la tutela della Riserva naturale della Valle dell'Aniene .....	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	73
5-02062 Ilaria Fontana: Elementi in merito ai tempi per la conclusione dei lavori dell'impianto di depurazione delle acque reflue ubicato ad Anagni (Frosinone) .....	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	74

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71
---	----

AVVERTENZA .....	71
------------------	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 giugno 2024.*

**Audizione informale del Sindaco di Fiumalbo, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario**

**Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.10.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.20.

### INTERROGAZIONI

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

#### **La seduta comincia alle 12.25.**

**5-01606 Simiani: Pubblicazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis).**

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, esprime insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario, ritenendo che il repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) sia uno strumento utile ai fini della trasparenza del lavoro del Governo e delle regioni, ma anche nella prospettiva di ottimizzazione delle risorse e di migliore pianificazione degli interventi sul territorio. Ricorda come – nel rapporto del 2020 – fossero stimati 25 miliardi di euro necessari ai lavori per il contrasto al dissesto idrogeologico. Per tali ragioni, suggerisce quindi al Governo di sollecitare ISPRA alla pubblicazione di un ulteriore rapporto ReNDiS, in modo da comprendere le priorità di intervento legate agli eventi catastrofici degli ultimi anni riconducibili al cambiamento climatico. Conclude auspicando che tale strumento sia quindi impiegato dal Governo, dalle regioni e dagli enti

locali per fronteggiare il dissesto idrogeologico, vera emergenza per il Paese, e che possa essere una leva non solo per la messa in sicurezza, ma anche per lo sviluppo e la rinascita dei territori.

**5-01867 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza concernenti la tutela della Riserva naturale della Valle dell'Aniene.**

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, in videoconferenza, prende atto della risposta del Sottosegretario, riservandosi eventuali interventi a seguito degli opportuni approfondimenti.

**5-02062 Ilaria Fontana: Elementi in merito ai tempi per la conclusione dei lavori dell'impianto di depurazione delle acque reflue ubicato ad Anagni (Frosinone).**

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, esprime la propria insoddisfazione, sottolineando come la realizzazione del depuratore sia proprio funzionale ad ottemperare alle richieste di cui alla procedura di infrazione europea, e in tal senso puntualizza che l'interrogazione era rivolta a chiarire il cronoprogramma di conclusione dei lavori. Rileva come, dal 2002 ad oggi, lo Stato abbia messo a disposizione ingenti risorse, ricordando che già nel 2019, sollecitato da un'interrogazione parlamentare a propria firma, l'allora Ministro dell'ambiente Sergio Costa comunicava ritardi nei lavori riconducibili alla regione Lazio e al consorzio ASI che non avrebbero consentito la chiusura della procedura d'infrazione relativa al trattamento delle acque reflue urbane di Anagni. Chiarisce, dunque, che i riferimenti al depuratore di San Bartolomeo non sono utili ai fini dell'oggetto dell'interrogazione, incentrata – al

contrario – su una procedura d'infrazione che tutt'ora comporta un inutile dispendio di risorse dei cittadini, oltre a riguardare una questione di rilevanza provinciale che insiste, in particolare, sul territorio di Anagni e sul sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco. Conclude preannunciando che a settembre presenterà una nuova interrogazione per richiedere un aggiornamento in merito alla questione posta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.**

**C. 1737 Battilocchio.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge è volta a istituire la Giornata nazionale delle periferie urbane, individuandola nel giorno 24 giugno, data significativa che rimanda alla morte della piccola Fortuna Loffredo, deceduta in seguito alla caduta dall'ottavo piano di un palazzo di Caivano il 24 giugno 2014, dopo essere stata oggetto di ripetuti abusi e vio-

lenze maturati in un contesto di diffuso degrado economico, sociale e culturale.

Passando a una sintetica illustrazione degli articoli per i profili di interesse della VIII Commissione, rileva che all'articolo 1, comma 1, tra le finalità previste dal provvedimento, si annoverano la conservazione e il rafforzamento dell'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo e sulla qualità della vita delle città e delle periferie.

L'articolo 2, comma 1, inerente alle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevede che vengano organizzate iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi volti alla sensibilizzazione sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le molteplici situazioni di degrado, ivi incluso il degrado abitativo, al fine di valorizzarne il patrimonio culturale, storico e artistico e promuoverne lo sviluppo economico, sociale e culturale (comma 2).

Nello svolgimento di tali attività, il comma 3 affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali – sentito l'Osservatorio sulle periferie – la cura, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate nonché il compito di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno nel dibattito e in relazione all'andamento dei lavori nella Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.  
C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una richiesta di riesame dell'inammissibilità per estraneità di materia riguardante l'emendamento Battistoni 24.1, dichiarata nella seduta del 29 maggio. Al riguardo, a seguito di una ulteriore valutazione, anche alla luce delle motivazioni adottate nella richiesta di riesame presentata, fa presente che la presidenza ritiene di riammettere l'emendamento, in quanto, pur recando specifiche misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dal sisma del 2016, è volto a prevedere interventi per il sistema produttivo, nell'ambito dell'attività di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in quei territori, che sono riconducibili all'ambito materiale delle proposte di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI*

*Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato.*

## ALLEGATO 1

**5-01606 Simiani: Pubblicazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Il « Rapporto ReNDiS » è una pubblicazione dell'ISPRA, la cui ultima edizione, riferita al 2020, restituisce, l'elaborazione dei dati presenti nel « Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) », relativi alla programmazione e allo stato d'attuazione degli interventi stessi.

Si segnala che la banca-dati è alimentata dai Soggetti beneficiari dei finanziamenti, con particolare riferimento ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, che dovrebbero provvedere costantemente al caricamento e all'aggiornamento dei dati medesimi.

Ad oggi, non risulta in programma la redazione di un nuovo rapporto ReNDiS da parte di ISPRA.

Si rappresenta, in ogni caso, che il MASE ha trasmesso al Parlamento la relazione sugli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto

idrogeologico e sul loro stato di attuazione aggiornato al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 36-ter, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Tali informazioni, pertanto, sono già disponibili.

Per quanto riguarda, inoltre, l'eliminazione dal PNRR delle « Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico » (M2C4-2.1), si rammenta che le risorse attribuite a detto sub-investimento, pari a circa 1,287 miliardi di euro, erano state destinate esclusivamente ad interventi « in essere », ovvero facenti parte di programmazioni già definite, alimentate da linee di finanziamento preesistenti al PNRR.

Pertanto, gli interventi « in essere » di mitigazione del rischio idrogeologico possono proseguire, senza alcun rallentamento degli iter autorizzativi, a valere sulle linee di finanziamento già stanziato.

## ALLEGATO 2

**5-01867 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza concernenti la tutela della Riserva naturale della Valle dell'Aniene.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto si ricorda, in via preliminare, che – come previsto dell'articolo 69, comma 4, delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore di Roma Capitale – per la Riserva Naturale Valle dell'Aniene, trovano applicazione in via transitoria, ovvero fino all'approvazione del Piano di Assetto, le classificazioni per zone delle aree previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1998, nonché le misure di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 44, commi 13 e 14, della legge regionale n. 29 del 1997.

A mente delle richiamate previsioni, sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 29 del 1997, e comunque vietate le attività e opere, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi *habitat*.

In considerazione di cui sopra, l'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del comune di Roma ha proceduto con la predisposizione della scheda tecnica relativa alla Riserva Naturale Valle dell'Aniene, – come per le schede delle altre aree pubbliche inserite nel bando – previa verifica della compatibilità con la vigente pianificazione regionale dell'attività agricola tradizionale e di quella di diversificazione agricola. Ci si riferisce, alla cosiddetta « *multifunzionale* » di cui alle leggi regionali n. 38 del 1999 e n. 14 del 2006,

ovvero connessa con l'attività agricola, come specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo n. 228 del 2001, comprensiva di quella agrituristica e di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Più in particolare, dalla ricognizione delle tavole e delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R), nonché del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), è emersa la possibilità – tenuto conto dei vincoli paesaggistici, dei livelli di tutela e che l'area non rientra tra quelle a rischio idrogeologico – di poter esercitare nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene la tradizionale attività agricola e quella *multifunzionale*, nel rispetto della morfologia del paesaggio e della conservazione del patrimonio edilizio esistente. In tal senso, nel bando della regione è stata infatti prevista la possibilità di recupero dei manufatti esistenti, non anche di nuove edificazioni.

Si segnala, in fine, che, pur considerata la generale compatibilità dell'attività agricola e *multifunzionale* con la vigente pianificazione urbanistica territoriale e ambientale della regione, le specifiche proposte progettuali saranno, in ogni caso, sottoposte al vaglio degli enti interessati nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Unica (*ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010) e della Conferenza dei Servizi per la verifica in concreto della loro compatibilità con i vincoli paesaggistici e i previsti livelli di tutela.

## ALLEGATO 3

**5-02062 Ilaria Fontana: Elementi in merito ai tempi per la conclusione dei lavori dell'impianto di depurazione delle acque reflue ubicato ad Anagni (Frosinone).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, occorre premettere, che la corretta gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della normativa vigente, fa capo agli enti di governo d'ambito, cui spetta la scelta del modello organizzativo del Servizio idrico integrato (SII), la pianificazione degli interventi, la redazione del piano economico-finanziario di gestione e l'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre che il controllo e la vigilanza su detta gestione.

Con legge della regione Lazio n. 6 del 1996, sono stati introdotti 5 ambiti territoriali ottimali. Nel caso di specie, a rilevare è l'ATO 5 (Lazio Meridionale Frosinone), nel quale ricade l'agglomerato di Anagni e dove il SII, in data 27 giugno 2003, è stato affidato alla società ACEA ATO 5 S.p.A. per la durata di trent'anni.

Riguardo allo stato degli interventi, si rileva che un primo lotto interessa il depuratore « Ponte Piano », avente un carico influente di 6.000 abitanti equivalenti (AE), con il fine di riattivare le sezioni di pretrattamento e di trattamento biologico, nonché efficientare la gestione delle portate affluenti in tempo di pioggia, mediante la realizzazione di un'apposita vasca di accumulo e/o sedimentazione.

ACEA ATO 5 S.p.A. ha, inoltre, affidato la redazione del progetto definitivo per un secondo lotto di interventi, con l'obiettivo di potenziare il depuratore « Ponte Piano » sino alla capacità di 10.000 AE. La consegna dei relativi elaborati è avvenuta in data 20 dicembre 2022 e sono in corso le richieste di autorizzazione nei confronti di tutti gli enti coinvolti.

Inoltre, l'intervento relativo al depuratore « San Bartolomeo », interamente coperto dalla tariffa del SII, è stato ultimato. Peraltro, la regione ha evidenziato che sul territorio di Anagni è correttamente funzio-

nante, a servizio di ulteriori 3.300 AE, un ulteriore impianto di depurazione in località « Pantane ».

Sempre la regione, nel mese di febbraio 2023, ha comunicato al MASE che la predetta società sta ultimando gli interventi che porteranno alla possibile chiusura, con esito favorevole, della procedura di infrazione comunitaria riferita all'agglomerato in questione.

Inoltre, sono stati attivati degli incontri tecnici in merito all'impianto ASI, a cui dovrebbero essere collettate le utenze comunali, così creando due linee separate di gestione reflui e costi molto abbattuti.

Si segnala che in occasione di tali incontri, è stato ipotizzato di procedere all'attuazione degli interventi per specifiche fasi distinte, a fini del recupero e integrazione dei fondi a suo tempo programmati e finanziati dal MASE con fondi regionali e, eventualmente, con una quota residua derivante dalla tariffa.

Con riferimento al progetto di recupero del depuratore di Anagni, la S.T.O. di ATO 5, nel corso dell'ultimo incontro in regione, ha rappresentato, con il supporto del gestore, che stanno atualizzando il progetto e i relativi costi vagliando la possibilità di collettare ulteriori centri urbani limitrofi, così da ottimizzare il funzionamento dello stesso e i relativi costi di gestione. Il piano definitivo, per come riferito dalla S.T.O. di ATO 5, dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'estate.

Si segnala, in fine, che l'aggiornamento del piano finalizzato al recupero dell'impianto, una volta redatto, dovrà essere sottoposto a tutti i soggetti pubblici coinvolti che poi dovranno procedere con un protocollo d'intesa per individuare impegni e costi di ciascuno e un cronoprogramma che tenga conto delle diverse autorizzazioni previste per legge.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana .....	75
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
Audizione di rappresentanti di Assarmatori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro ZORATTI, *direttore strategie e sostenibilità di Trenitalia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Francesca GHIRRA (AVS) e Maria Grazia FRIJIA (FDI).

Alessandro ZORATTI, *direttore strategie e sostenibilità di Trenitalia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Assarmatori.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Alberto ROSSI, *segretario generale di Assarmoratori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Maria Grazia FRIJIA (FDI) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Alberto ROSSI, *segretario generale di Assarmoratori*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.**

**C. 1803 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri, sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica e l'esecuzione del

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008, già approvato dal Senato (C. 1803).

Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta nel 1976 a Barcellona e modificata nel 1995. Il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

L'Italia, previo parere favorevole della Conferenza unificata, ha firmato il Protocollo il 21 gennaio 2008. Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, fa presente che, anche in assenza di ratifica, lo Stato italiano è già tenuto al rispetto delle previsioni in esso contenute in quanto facenti parte dell'*acquis* comunitario a partire dalla decisione dell'Unione

Europea 2010/631 di adesione allo strumento.

Passa, poi, ad illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo.

La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6).

La Parte II individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

Al riguardo, ricorda che per gestione integrata delle zone costiere si intende una strategia di coordinamento di preesistenti normative e politiche a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale riguardanti le zone costiere – che ricevono nel Protocollo la prima definizione giuridicamente vincolante di carattere regionale, con una particolare attenzione per le zone umide, gli estuari, i boschi e le foreste costiere, le dune, le isole – nell'ottica di un approccio integrato degli Stati bagnati dal Mediterraneo all'uso sostenibile di queste risorse naturali ed alla promozione del benessere economico e sociale delle aree litoranee, tenuto conto della loro diversità geomorfologica e, in particolare, delle specifiche necessità delle isole.

La Parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita

le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Nella Parte IV si fa riferimento ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione.

Le Parti V e VI, recano disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La Parte VII, reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Prosegue, poi, con l'esame del disegno di legge di ratifica, rilevando che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	78
Audizione di rappresentanti di Gruppo Lutech ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78
Audizione di rappresentanti di Gruppo Tria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78
ERRATA CORRIGE .....	79

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti di Gruppo Lutech.

(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, introduce l'audizione.

Lorenzo GRECO, *Chief Revenue Officer del Gruppo Lutech*, e Alberto ROSEO, *Chief marketing, communication & innovation Of-*

*ficer del Gruppo Lutech*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S) e la presidente Chiara GRIBAUDO.

Lorenzo GRECO, *Chief Revenue Officer del Gruppo Lutech*, a più riprese, e Alberto ROSEO, *Chief marketing, communication & innovation Officer del Gruppo Lutech*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

#### Audizione di rappresentanti di Gruppo Tria.

(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luciano ANCeschi, *Presidente Esecutivo con delega agli sviluppi strategici del*

*Gruppo Tria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).

Luciano ANCeschi, *Presidente Esecutivo con delega agli sviluppi strategici del Gruppo Tria*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito al-

l'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 317 del 29 maggio 2024, a pag. 153, prima colonna, ventiquattresima riga, la cifra: « 2.500 » è sostituita dalla seguente: « 4.500 ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	82
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	84
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Emendamenti C. 433-555-A .....	83

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.**

**C. 1660 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione avvia l'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, per le parti di competenza (C. 1660), ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Precisa che si tratta di un testo complesso, composto da 29 articoli, e che la sua relazione si concentrerà sulle sole disposizioni che riguardano materie di interesse della Commissione Affari sociali. In tal senso, rileva che l'articolo 9 introduce alcune modifiche al codice penale, volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle

persone anziane. Più nel dettaglio, il comma 1 incide sull'articolo 640 del codice penale (rubricato « Truffa »), prevedendo la soppressione del numero 2-*bis*, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune.

Contestualmente, il comma 1 della disposizione in esame prevede l'introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, nonché un corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000.

Rileva che al comma 2 è prevista l'introduzione della lettera f.1) nell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale, finalizzata a includere la nuova fattispecie di truffa aggravata nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Osserva, poi, che l'articolo 12 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede, inoltre, che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

Segnala, quindi, che l'articolo 13, introduce delle modifiche all'articolo 600-*octies* del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. In particolare, il comma 1, lettera *a*), incide sul primo comma dell'articolo 600-*octies* del codice penale, prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) e innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente

previsti come massimo edittale. La successiva lettera *b*) interviene sul secondo comma dell'articolo 600-*octies* del codice penale, introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio, in aggiunta alle condotte, già previste dal secondo comma, di chi organizza, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altrui accattonaggio.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.**

##### **C. 1737 Battilocchio.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, intervenendo da remoto, fa presente che la proposta di legge C. 1737 Battilocchio, recante « Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane », sulla quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari costituzionali, si compone di cinque articoli.

Rileva che, in base all'articolo 1, la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. Evidenzia come la relazione illustrativa specifichi che al 24 giugno 2014 risale il tragico episodio che ha visto come protagonista la piccola Fortuna Lofredo, deceduta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo situato nel Parco Verde di Caivano. Sottolinea, quindi, che l'obiettivo dell'istituzione della Giornata nazionale in oggetto è quello di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

Precisa, inoltre, che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui

alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce pertanto festività nazionale.

Rileva, altresì, che con l'articolo 2 vengono disciplinate le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendosi che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. Tali attività sono finalizzate anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

Ai sensi dell'articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, esprime l'auspicio che la proposta di legge in oggetto contribuisca a consolidare l'attenzione del Parlamento su un tema così centrale per il dibattito pubblico, orientando l'azione del Governo e prendendo coscienza dell'esistenza di teorie, quale quella delle « finestre rotte », che evidenziano come anche un singolo atto di vandalismo possa innescare, se non vi si pone rimedio, una spirale di degrado urbano diffuso.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) ritiene che l'espressione del parere sul provvedimento in esame costituisca l'occasione appropriata per stimolare una riflessione di

carattere generale. Ricorda, in proposito, l'esistenza di alcune proposte di legge afferenti alle aree interne e alle zone montane le quali meriterebbero pari attenzione e impegno da parte del legislatore.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.**

**C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, comunica che venerdì 7 giugno, alla scadenza del termine, sono state presentate 30 proposte emendative alla proposta di legge C. 1741 (*vedi allegato*). Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Ciò premesso, e tenuto conto delle materie trattate da tutte le proposte di legge abbinata, comunica che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, che reca una delega al Governo per l'adozione del modello *Disabled Advanced Medical As-*

*sistance* – D.A.M.A.; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.02, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.03, volto a introdurre disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie; l'articolo aggiuntivo Quartini 3.07, volto a modificare il decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari; l'articolo aggiuntivo Zanella 3.08, che reca disposizioni concernenti la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 16 della giornata odierna.

Ricordando che la proposta di legge in esame è calendarizzata per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 17 giugno 2024, si rivolge, in particolare, al relatore Furfaro, richiamando la recente pubblicazione del decreto-legge n. 73 del 2024, alcune disposizioni del quale vertono su materie trattate dalla proposta di legge. Pertanto, anche a nome del presidente Cappellacci, si domanda se non sia il caso di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge per concentrarsi, in questa fase, sul decreto-legge e sugli emendamenti da presentare ad esso nel corso dell'*iter* di conversione, trattandosi di un provvedimento già in vigore.

Ritiene che una tale scelta consentirebbe di ottimizzare il lavoro della Commissione e di procedere con leale spirito di collaborazione, essendosi peraltro conclusa la campagna elettorale svolta per le recenti elezioni europee e amministrative.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, esprimendo apprezzamento per il suggerimento avanzato, rassicura la presidenza sul fatto che il provvedimento in esame non è stato presentato per mero calcolo elettorale bensì per difendere la sanità pubblica. Ricordando che l'opposizione ha richiesto e ottenuto la procedura di urgenza, ritiene che in Commissione si possa lavorare parallelamente rispetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73, presentato presso l'altro ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, che i due provvedimenti divergono sensibilmente in alcune parti, soprattutto in quanto la proposta di legge C. 1741 si concentra sul tema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, configurando un determinato rapporto tra la spesa sanitaria e il prodotto interno lordo. Ritiene, pertanto, che occorra procedere al seguito dell'esame della proposta di legge in esame, ferma restando la disponibilità del proprio gruppo a collaborare lealmente con la maggioranza e con il Governo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 11 giugno 2024.*

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.**

**Emendamenti C. 433-555-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

## ALLEGATO

**Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella.**

## PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni per garantire l'adeguamento e la continuità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura congrua a dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione, al fine dell'erogazione effettiva delle prestazioni di assistenza, prevenzione e cura universale per tutti i cittadini, in particolare per gli anziani e le persone non autosufficienti, in maniera uniforme nel territorio nazionale.

**01.01.** Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno 2024 e sostituire le parole da: è incrementato fino alla fine del periodo con le seguenti: è almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 4.2, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico;*

b) *all'articolo 2, sopprimere il comma 2;*

c) *all'articolo 3, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio economico;*

d) *all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: la differenza con le seguenti: un ammontare non superiore alla differenza;*

e) *sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le ulteriori risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

2. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuate ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.

**1.1.** Il Relatore Furfaro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'anno 2024, aggiungere le seguenti: al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo.

**1.2.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal medesimo anno di cui al precedente periodo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo.

**1.3.** Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: assistenziali aggiungere le seguenti: , sanitarie e socio-sanitarie.

**1.4.** Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ambientali, socio-economici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territo-

riali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie ».

**1.5.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede ad aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, anche al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete. Per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al presente comma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 400 milioni di euro annui a valere sull'incremento di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede altresì alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che,

per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.

3. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

4. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti.

**1.01.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

## ART. 2.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale come incrementato all'articolo 1 della presente legge. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto e tenendo conto delle effettive carenze delle diverse regioni.

**2.1.** Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale

degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, e in coerenza con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale.

**2.2.** Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Al fine di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per ciascun triennio contrattuale, al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**2.3.** Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

ART. 3.

*Sostituirlo con i seguenti:*

Art. 3.

*(Misure straordinarie e urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)*

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ri-

covero previste nell'Allegato B annesso al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, di seguito denominato « Piano », presso le strutture pubbliche ed entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 50.000 euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata o una struttura sanitaria privata autorizzata con applicazione della tariffa prevista per una prestazione analoga in una struttura sanitaria pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità per le prestazioni di cui al medesimo comma 1 presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i termini previsti dal Piano, propone all'assistito di effettuare le visite specialistiche o le prestazioni strumentali o in regime di ricovero previste nel citato Allegato B annesso al Piano tramite il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata ovvero, in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di sistemi CUP al fine di inserire le strutture e le prestazioni sanitarie previste dagli accordi di cui al comma 3 nelle agende di prenotazione.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il medesimo termine di

cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

6. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, l'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale concernente gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sulla riduzione delle liste di attesa, sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

7. Ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di cui al presente articolo e per consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del medesimo articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025. Tale somma è ripartita tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati sul rispettivo numero di prestazioni in lista di attesa forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 3-bis.

*(Armonizzazione dei sistemi CUP nell'ambito di bacini territoriali omogenei)*

1. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime e uniformi a livello nazionale, nonché per rendere

possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e per modalità di accesso differenziati, nell'ambito di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 2 opera un solo CUP unificato avente le caratteristiche individuate dalle linee guida nazionali per il sistema CUP.

2. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico, del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche nonché private accreditate e autorizzate e, entro i successivi novanta giorni, provvede alla riorganizzazione dei rispettivi CUP.

#### 3.1. Bonetti, D'Alessio.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

#### 3.2. Schullian, Gebhard, Steger.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli recati dal PNGLA, nonché di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un sistema di prenotazione unico regionale, ovvero, qualora necessario, per aree intraregionali territorialmente omogenee dal punto di vista demografico nonché del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strut-*

ture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel territorio di competenza;

### 3.3. Zanella.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché.

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* assicurano la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

### 3.4. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la

revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

### 3.5. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

### 3.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.

### 3.7. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.8.** Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) pubblicizzano, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il quadro generale concernente la situazione delle liste di attesa e aggiornano in tempo reale nel proprio sito *internet* istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel PNGLA in ciascuna azienda sanitaria locale.

**3.9.** Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti e, in ogni caso, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio.

**3.10.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'ero-

gazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**3.11.** Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Delega al Governo per l'adozione del modello Disabled Advanced Medical Assistance – D.A.M.A.)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a implementare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, nelle aziende sanitarie locali e provinciali e in tutte le unità operative e servizi ospedalieri, il modello di accoglienza medica ospedaliera *Disabled Advanced Medical Assistance* (D.A.M.A.), al fine di migliorare l'accesso e la qualità delle cure sanitarie per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare un approccio personalizzato e integrato nel percorso di diagnosi,

trattamento e assistenza, che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, intesa come condizione che include disabilità intellettive di vario grado e disabilità neuromotorie che comportano significative limitazioni funzionali, richiedendo assistenza specializzata continua e integrata nel contesto sanitario;

b) prevedere, al fine di garantire un'assistenza capillare e continuativa, la possibilità di attivare il servizio D.A.M.A. nelle unità operative, ambulatoriali e ospedaliere del territorio nazionale, da effettuarsi tramite l'elaborazione di percorsi dedicati specificamente all'accoglienza e al trattamento di persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria;

c) promuovere la formazione specifica del personale medico e paramedico, nonché degli operatori sanitari coinvolti, per garantire un'adeguata assistenza a questa categoria di pazienti;

d) integrare nel sistema sanitario nazionale modalità di accesso semplificate, evitando attese prolungate e accessi impropri al pronto soccorso;

e) favorire l'uso di tecnologie informatiche per la gestione dei dati clinici e la facilitazione della comunicazione tra le varie unità operative coinvolte.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi si sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora le predette Commissioni esprimano indirizzi e il Governo non intenda uniformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta di almeno un terzo dei componenti anche di una sola Commissione parlamen-

tare competente, è tenuto a illustrarne le ragioni. Decorso il predetto termine di quaranta giorni, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza di pareri.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro un anno dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

6. Il Ministero della salute provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, al monitoraggio dell'implementazione, dell'efficacia e dei risultati ottenuti dall'applicazione del modello D.A.M.A. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della salute trasmette alle Camere una relazione annuale contenente le risultanze derivanti dalle attività di cui al periodo precedente.

### 3.01. Faraone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)*

1. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA ero-

gate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.

5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria in-

tegrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.

6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.

7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei

LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri.

9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

**3.02.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)*

1. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e

8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il decreto adottato ai sensi del comma 1 in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al con-

trollo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del *budget* e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

**3.03.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento del personale medico e infermieristico)*

1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono disporre il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al relativo corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle di-

sposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgere con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medesimi medici specializzandi svolgano le proprie mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

3. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni dal 2022 al 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5. Il personale medico che, al 30 aprile 2024, abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2024, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, compresi i servizi del numero di emergenza sanitaria « 118 », almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in

altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «8 ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «10 ore settimanali».

### 3.04. Bonetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misure a favore del personale operante nei servizi di pronto soccorso)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, all'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di complessivi 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro per il personale del comparto sanità».

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) personale della dirigenza medica e del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario

nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso».

3. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni aggiuntivi di ferie da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza»;

*b)* all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata prevedono la possibilità per il personale dei servizi di emergenza-urgenza di età superiore a sessant'anni di essere escluso dall'obbligo di effettuare lavoro notturno».

### 3.05. Bonetti, D'Alessio.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Assistenza territoriale)*

1. Al fine di garantire un'efficace e adeguata assistenza territoriale nonché l'attuazione integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, con particolare riguardo alla realizzazione delle case della comunità, dell'assistenza domiciliare, degli ospedali di comunità e della telemedicina, nonché per rispondere alla necessità di una dotazione adeguata di personale sanitario multidisciplinare da impegnare nell'assistenza territoriale, tramite assunzioni di personale a tempo indeterminato, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge è incrementato ulteriormente di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato incrementato, in misura corrispondente, dalle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse nonché le forme di controllo sull'utilizzo delle risorse assegnate.

### 3.06. Zanella.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a) »;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco

dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato »;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: « secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza » sono sostituite dalla seguente: « con »;

5) al comma 7-bis, le parole: « , di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), » sono soppresse;

6) al comma 7-quater, le parole: « 60 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 punti »;

7) al comma 7-sexies, le parole: « 40 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 60 punti »;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due

volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso

pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano »;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti ».

2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.

**3.07.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)*

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanita-

rio nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 20 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.08.** Zanella.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)*

1. Nelle more della previsione di adeguati incrementi tariffari e dei relativi finanziamenti, al fine di assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria, evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il termine perentorio, in ogni caso non superiore a ulteriori trenta giorni, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2023.

**3.09.** Bonetti, D'Alessio.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	99
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.**

Atto n. 156.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mirco CARLONI, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato alla data dell'8 luglio 2024, mentre la Commissione Bilancio dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, secondo comma, del Regolamento, entro il 18 giugno 2024. Segnala, peraltro, che la richiesta di parere non è corredata del prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, fino a quando non sarà trasmesso il predetto parere, la Commissione non si potrà esprimere definitivamente sul provvedimento in esame. Dà, quindi, la parola al relatore, Davide Bergamini, per lo svolgimento della relazione.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecu-

zione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto del Governo n. 156).

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Ricorda che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega prevista dall'articolo 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 – Legge di delegazione europea 2022-2023 – per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica, a sua volta, la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

Per le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE ricorda che si è già provveduto, come riporta la relazione illustrativa, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 luglio 2023, con il quale è stato aggiornato l'allegato al decreto del 9 agosto 2000, relativo all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Precisa, pertanto, che con il provvedimento in esame si provvede, invece, a dare attuazione nell'ordinamento interno alle modifiche apportate alla direttiva 2014/98/UE, già recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Ricorda, quindi, che il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione e le finalità del decreto che sono, appunto, quelle di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, e di correggere i difetti di coordinamento e i refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7.

L'articolo 2 contiene la parte relative alle modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 ed è composto da 4 commi.

In particolare, il comma 1 prevede la deroga alle ispezioni visive finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena per i materiali « Pre-base » e « Base » e per i materiali certificati e *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni dagli stessi organismi nocivi. Prevede, poi, una modifica in relazione alle misure transitorie, spostando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029 il termine per la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di materiali di « Pre-base », di « Base », dei materiali certificati e dei materiali *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati anteriormente al 31 dicembre 2029.

Il comma 2 prevede la soppressione dall'Allegato II, parte 1, del *Candidatus Phytoplasma australiense et al.*, organismo nocivo per il quale non sono più previsti requisiti fitosanitari.

Il comma 3 prevede l'inserimento nell'Allegato II, parte II, del fungo *Phytophthora ramorum*, organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa Mill.*, per il quale sono ora previsti requisiti sanitari.

Il comma 4 prevede la sostituzione dell'allegato II, parte 4, per apportare talune specifiche modifiche alle sezioni 1, 6, 8, 12 e 15, relativamente a taluni requisiti fitosanitari, ai siti di produzione e alla zona o al luogo di produzione dei materiali di moltiplicazione ivi indicati.

Quanto all'articolo 3, segnala che esso reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi riscontrati nel decreto legislativo n. 18 del 2021.

Ricorda, infine, che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in conformità a quanto stabilito nella legge di delega in base al quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sulla proposta di legge C. 741 Pella e abb., recante norme per la prevenzione e la cura dell'obesità. Dà, quindi, la parola al relatore, Nevi, per lo svolgimento della relazione.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, rileva come il provvedimento, dopo l'esame in sede referente da parte della XII Commissione, si componga di sei articoli a fronte degli originari 11.

Fa presente che la proposta di legge, all'articolo 1, detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione al fine di garantire la tutela della salute ed il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia (comma 1). Ricorda che al comma 2 viene stabilito il principio che l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia cronica di interesse sociale, progressiva e recidivante.

Segnala che l'articolo 2 prevede che i soggetti affetti da obesità possano usufruire delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Passando all'articolo 3, ricorda che esso prevede, al comma 1, l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità – PNC – di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016. Al comma 2, si stabilisce, poi, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongano nei propri piani sanitari le iniziative ritenute idonee per fronteggiare l'obesità.

Il comma 3 individua le finalità degli interventi per la cura e la prevenzione di tale patologia, tra le quali, risulta di particolare evidenza per la Commissione agricoltura, quella individuata alla lettera c), dove si fa riferimento alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli affinché venga limitato il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO). L'Osservatorio sarà composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, ed avrà compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a definire annualmente gli obiettivi dell'Osservatorio e a presentare annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità.

Ricorda che l'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione, finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione e a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche me-

dianche la collaborazione delle amministrazioni locali, degli istituti scolastici, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle reti socio-sanitarie di prossimità.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata la proposta di legge C. 741 Pella e abb., recante norme per la prevenzione e la cura dell'obesità, come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

considerato con favore quanto previsto all'articolo 3, comma 3, laddove fa riferimento, tra gli interventi previsti per la cura e la prevenzione dell'obesità, alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli affinché venga limitato il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (Svolgimento e conclusione) .....	104
--	-----

#### AUDIZIONI

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.**

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Pichetto Fratin, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente ..... 105

### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza  
del presidente Graziano DELRIO.*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	106
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione di Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana (CEI), e di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	106

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.**

**Audizione di Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana (CEI), e di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Don Riccardo PINCERATO, *responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana (CEI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Emanuela VINAI, *coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP) e, in videoconferenza, Lavinia MENNUNI (FDI).

Don Riccardo PINCERATO, *responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana (CEI)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	107
Audizione dei consulenti della Commissione Maria Eugenia Cadeddu e Marco Accorinti (Svolgimento e conclusione) .....	107
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	108
Comunicazioni del Presidente .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### AUDIZIONI

Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza  
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

#### La seduta comincia alle 12.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione dei consulenti della Commissione Maria Eugenia Cadeddu e Marco Accorinti.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca dei consulenti della Commissione Maria Eugenia Cadeddu e Marco Accorinti, che rin-

grazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Maria Eugenia CADEDDU, *consulente della Commissione*, e Marco ACCORINTI, *consulente della Commissione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, a cui rispondono Maria Eugenia CADEDDU, *consulente della Commissione*, e Marco ACCORINTI, *consulente della Commissione*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia i consulenti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente.**

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione, come co-

municato nel corso delle riunioni degli uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 23 aprile e del 29 maggio 2024, si avvarrà, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento interno della Commissione, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, di Patrizia Ratti, Micaela Ottomano e Sabrina Quartieri.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Comunicazioni del presidente .....	109

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.10 alle 20.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 11 giugno 2024. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.*

**La seduta comincia alle 20.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### Comunicazioni del presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 maggio 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, dell'avv. Mario D'Onofrio, magistrato in quiescenza, del dott. Paolo Chiussi, commercialista e revisore contabile, e del dott. Robbi Manghi, medico legale.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 20.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	110
Comunicazioni del presidente .....	110
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	111
Audizione dei rappresentanti di Cetena S.p.a. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	111
ERRATA CORRIGE .....	111

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 giugno 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, dei seguenti collaboratori esterni: Oreste Monteforte, Tenente dei Carabinieri, Anthony Muroni, giornalista professionista.

I collaboratori, che entreranno nell'esercizio delle loro funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale, svolgeranno la loro attività con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese), e resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.

Comunica altresì che la Commissione ha acquisito i testi delle sentenze di primo e secondo grado (Tribunale civile di Firenze e Corte d'appello di Firenze) sulle domande di risarcimento danni avanzate dai familiari delle vittime nei confronti dei Ministeri delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e della difesa.

**AUDIZIONI****Sulla pubblicità dei lavori.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda inoltre che, qualora gli auditi dovessero ritenere che taluni argomenti sui quali intendono riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta.

**Audizione dei rappresentanti di Cetena S.p.a.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione dei rappresentanti di Cetena S.p.a.

Massimo DEBENEDETTI, *amministratore delegato di Cetena S.p.a.* e Massimo PEVERERO, *ingegnere marittimo presso Ce-*

*tena S.p.a.*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, ai quali risponde Massimo DEBENEDETTI, *amministratore delegato di Cetena S.p.a.*

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 316 del 28 maggio 2024, a pagina 249, I colonna, 23<sup>a</sup> riga, aggiungere dopo le parole: « 13.30. » le parole: « N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. ».

A pagina 249, II colonna, 24<sup>a</sup> riga, sostituire alla parola: « Mario » la parola: « Mauro ».

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	5
--	---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
--	---

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
--	----

DL 61/2024: disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
--	----

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	9
---	---

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
--	----

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19
--	----

### IV Difesa

#### SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	24
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	26
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	27
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	32

**VI Finanze**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione ( <i>Deliberazione</i> ) .....	37
ALLEGATO 1 ( <i>Programma deliberato dalla Commissione</i> ) .....	45

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	47
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, di Lorenzo Bernini, professore di filosofia politica presso l'Università degli studi di Verona, di Giovanna Vingelli, docente e ricercatrice presso l'Università della Calabria, e di rappresentanti di Educare alle differenze ASP, nell'ambito della discussione della risoluzione Sasso 7-00203: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico .....	67
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assomusica e di + Cultura accessibile Onlus, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1536 Baldelli, recante introduzione dell'articolo 23- <i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo .....	67
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sindaco di Fiumalbo, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato .....	68
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato .....	69

## INTERROGAZIONI:

5-01606 Simiani: Pubblicazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis) .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-01867 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza concernenti la tutela della Riserva naturale della Valle dell'Aniene .....	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	73
5-02062 Ilaria Fontana: Elementi in merito ai tempi per la conclusione dei lavori dell'impianto di depurazione delle acque reflue ubicato ad Anagni (Frosinone) .....	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	74

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71
---	----

AVVERTENZA .....	71
------------------	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana .....	75
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
Audizione di rappresentanti di Assarmatori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro .....	78
Audizione di rappresentanti di Gruppo Lutech ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78
Audizione di rappresentanti di Gruppo Tria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	78
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	79

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	82
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	84

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Emendamenti C. 433-555-A .....	83
---	----

**XIII Agricoltura**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	99
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	102

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	104
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente ..... 105

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 106

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione di Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana (CEI), e di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI (*Svolgimento e conclusione*) ..... 106

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 107

Audizione dei consulenti della Commissione Maria Eugenia Cadeddu e Marco Accorinti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 107

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 108

Comunicazioni del Presidente ..... 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 108

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 109

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 109

Comunicazioni del presidente ..... 109

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 110

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 110

Comunicazioni del presidente ..... 110

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 111

Audizione dei rappresentanti di Cetena S.p.a. (*Svolgimento e conclusione*) ..... 111

ERRATA CORRIGE ..... 111

